SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 128° — Numero 187

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 12 agosto 1987 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1986, n. **1138**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Reggio Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Reggio Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Reggio Calabria, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 81 sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'introduzione delle norme generali delle scuole di specializzazione, nonché all'istituzione delle scuole di specializzazione in pediatria ed in medicina interna.

NORMATIVA GENERALE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 82. — Nell'Università di Reggio Calabria sono istituite le seguenti scuole di specializzazione: pediatria; medicina interna. Le scuole di specializzazione in pediatria e medicina interna sono articolate in indirizzi.

Art. 83. — I concorsi di ammissione relativi a ciascuna scuola, con specificazione del numero degli iscrivibili sono banditi con decreto rettorale in tempo utile per il successivo anno accademico.

I candidati alle specializzazioni, per le quali è requisito indispensabile il possesso della abilitazione professionale, possono partecipare *sub conditione* all'esame di ammissione; all'atto di regolare l'iscrizione debbono depositare anche il diploma di abilitazione.

L'eventuale differenza tra il totale degli iscrivibili previsto per ciascuna scuola ed il corrispondente numero di posti effettivamente banditi, potrà essere destinata a concorrenti di cittadinanza straniera, limitatamente alle scuole per le quali non è prevista l'esistenza di un albo professionale.

Il numero complessivo degli specializzandi di cittadinanza straniera non potrà essere comunque superiore al venti per cento di quelli di cittadinanza italiana.

Limitazioni e condizioni di ammissione per specializzandi stranieri sono incluse negli statuti specifici e riportati nel bando di concorso.

Art. 84. — Il concorso di ammissione, secondo quanto previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 è per esami e titoli.

L'esame consiste:

A) in una prova scritta intesa ad accertare la cultura generale dell'area di specializzazione;
B) in un'eventuale prova orale, sempre sulle medesime tematiche, integrate, se del caso, dalla prova pratica.

Il bando di concorso di ammissione a ciascuna scuola indicherà eventuali modalità diverse, come le prove attraverso risposta a quesiti multipli, ed i programmi di esame.

Il candidato dovrà dare prova di buona conoscenza strumentale della lingua o delle lingue straniere secondo quanto indicato nel bando.

La valutazione dei titoli integrerà il punteggio, conseguito nell'esame di cui ai comma precedenti, in misura non superiore al 30% dello stesso.

Costituiscono titolo:

a) la tesi di laurea;
b) il voto di laurea;

c) il voto riportato nell'esame di profitto nel corso di laurea in discipline attinenti la specializzazione ed indicate nel bando di concorso per ciascuno dei corsi di laurea che danno accesso alla scuola;

d) le pubblicazioni scientifiche.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982, emanato ai sensi dell'art. 13, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 ottobre 1982.

Art. 85. — La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola. Nel caso di convenzione con enti pubblici o privati, che preveda, a carico di questi ultimi, la concessione di borse per frequentare la scuola, la commissione puo essere integrata da un docente o cultore di materie attinenti alla scuola, scelto dal consiglio della scuola entro una terna designata dagli enti erogatori.

Art. 86. — La commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specialista è composta da cinque professori di ruolo della scuola designati dal consiglio della scuola di cui all'art. 90.

Eventuali allargamenti che comportino integrazione non superiore a due membri, e le modalità relative sono definiti dalle normative specifiche di ciascuna scuola.

Art. 87. — L'importo delle tasse e sovrattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 88. — Sono organi della scuola il direttore ed il consiglio della scuola.

Art. 89. — Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo che insegna nella scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione è affidata a professori di seconda fascia.

Il direttore è eletto, con voto segreto, dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede; ha nell'ambito della conduzione della scuola le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.

Il direttore promuove, per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione.

Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per la amministrazione e la contabilità generale dell'Università.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 90. — Il consiglio della scuola è composto di tutti i docenti della scuola compresi gli eventuali docenti a contratto, e da una rappresentanza di tre specializzandi eletta secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente dela Repubblica n. 382/80.

Art. 91. — Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessati, inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti, e le eventuali proposte di contratti.

In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli delle facoltà interessate sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.

Art. 92. — Lo specializzando è tenuto a seguire tutti i corsi di lezioni ed a partecipare a tutte le attività pratiche ed alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi nel quadro delle norme più sotto indicate.

La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti. Modalità di accertamento della frequenza sono determinate dal consiglio della scuola e rese note dal manifesto annuale degli studi, ovvero attraverso altre idonee forme.

Art. 93. — Alla fine di ciascun anno, lo specializzando deve superare un esame teorico-pratico sulle attività di formazione svolte nell'anno, valutato da una commissione, appositamente nominata e presieduta dal direttore della scuola, e costituita dai docenti della scuola delle discipline interessate dal programma di formazione dei candidati.

Coloro che non superano l'esame non possono essere ammessi al successivo anno di corso e debbono ripetere l'anno.

È ammessa la ripetizione dell'anno per una sola volta.

Art. 94. — Il calendario dei corsi di studio e delle attività pratiche è stabilito anno per anno, dal consiglio della scuola, nel monte ore previsto dall'ordinamento di ogni singola scuola.

I corsi potranno articolarsi in cicli di lezioni, seminari e moduli di formazione, nell'ambito delle leggi vigenti.

Art. 95. — Il corso si conclude con un esame di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che dimostri la preparazione scientifica e le capacità operative collegate alla specifica professionalità.

Art. 96. — Nel caso di scuole di specializzazione istituite in base a convenzioni con altre Università, per i docenti che debbano esplicare le previste attività didattiche in sede diversa da quella ordinaria di servizio, e

che abbiano incluso tali attività nel proprio piano didattico annuale approvato dalla facoltà di appartenenza e prevista la corresponsione di un rimborso spese relative al trasporto ed all'eventuale pernottamento.

Scuola di specializzazione in pediatria

Art. 97. — E istituita la scuola di specializzazione in pediatria presso l'Università degli studi di Reggio Calabria.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali e la preparazione unitaria relativa necessaria alla pediatria di base, mediante un biennio propedeutico; tale preparazione è successivamente completata mediante bienni ad indirizzo differenziato.

Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della pediatria, la scuola si articola negli indirizzi di:

a) pediatria generale;
b) pediatria sociale-puericultura;
c) neonatologia e patologia neonatale.

La scuola rilascia i titoli di specialista in pediatria, indirizzo pediatria generale, indirizzo pediatria sociale-puericultura, indirizzo neonatologia e patologia neonatale.

Art. 98. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicarne l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in due per ciascun anno di corso per un totale di otto specializzandi.

Art. 99. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 100. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 101. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;
b) diagnostica;
c) epidemiologia e statistica;
d) pediatria generale;
e) patologie specialistiche pediatriche e neonatali;
f) pediatria preventiva e sociale;
g) neonatologia e medicina fetale.

Art. 102. — Gli insegnamenti relativi a ciascu[n] didattica e formativa professionale sono i segu[...]

a) Propedeutica:

farmacologia;
immunologia;
embriologia.

b) Diagnostica:

anatomia patologica;
patologia clinica;
radiologia e diagnostica per immagini.

c) Epidemiologia e statistica:

epidemiologia e statistica medica delle mala[...] bambino;
epidemiologia e prevenzione della patologia [...]tale;
epidemiologia e prevenzione di malattie d'im[...]za sociale.

d) Pediatria generale:

alimentazione e dietologia dell'età evolutiv[a]
auxologia;
malattie infettive;
pediatria (pediatria generale e specialistica)
semeiotica pediatrica e neonatale;
terapia pediatrica speciale.

e) Patologie specialistiche pediatriche e neon[...]

adolescentologia;
cardiologia pediatrica e neonatale;
chirurgia pediatrica e neonatale;
dermatologia;
ematologia pediatrica e neonatale;
endocrinologia e malattie del metabolismo inf[...] neonatale;
medicina fisica e riabilitazione;
gastroenterologia;
ginecologia;
immunologia clinica;
nefrologia ed urologia;
neurologia;
oculistica;
odontostomatologia;
oncologia pediatrica;
ortopedia e traumatologia;
otorinolaringoiatria;
patologia ereditaria;
pneumologia (malattie apparato respiratori[...]
psichiatria dell'età evolutiva;
psicologia.

f) Pediatria preventiva e sociale:

informazione ed educazione sanitaria;
infortunistica e sua prevenzione;
legislazione del minore;

legislazione ed assistenza sociale;
medicina dello sport;
medicina scolastica e sua legislazione;
organizzazione sanitaria;
pediatria preventiva e sociale;
prevenzione e trattamento delle tossicodipendenze;
servizi pubblici extra-ospedalieri di sanità ed assistenza per l'età evolutiva.

g) Neonatologia e medicina fetale:

medicina neonatale;
medicina dell'età prenatale;
terapia neonatale;
terapia intensiva neonatale.

Art. 103. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in un'attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato relativamente al primo biennio comune ed ai tre indirizzi del secondo biennio:

1° Anno:

Propedeutica (ore 60):

farmacologia	ore	20
immunologia	»	20
embriologia	»	20

Diagnostica (ore 40):

patologia clinica	»	40

Epidemiologia e statistica (ore 30):

epidemiologia e statistica medica delle malattie del bambino	»	30

Pediatria generale (ore 230):

alimentazione e dietologia dell'età evolutiva	»	50
auxologia	»	30
pediatria (pediatria generale e specialistica	»	100
semeiotica pediatrica e neonatale	»	50

Pediatria preventiva e sociale (ore 40):

pediatria preventiva e sociale	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Diagnostica (ore 70):

anatomia patologica	ore	40
radiologia e diagnostica per immagini	»	30

Pediatria generale (ore 130):

malattie infettive	»	30
pediatria (pediatria generale e specialistica)	»	100

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 100):

patologia ereditaria	»	40
psicologia	»	30
chirurgia pediatrica e neonatale	»	30

Pediatria preventiva e sociale (ore 30):

legislazione del minore	»	15
organizzazione sanitaria	»	15

Neonatologia e medicina fetale (ore 70):

medicina neonatale	»	70
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - Indirizzo in pediatria generale:

Pediatria generale (ore 110):

pediatria (pediatria generale specialistica)	ore	80
terapia pediatrica speciale	»	30

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 290):

adolescentologia	»	40
cardiologia pediatrica e neonatale	»	40
endocrinologia e malattie del metabolismo infantile	»	50
gastroenterologia	»	40
nefrologia ed urologia	»	40
pneumologia	»	50
immunologia clinica	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - Indirizzo in pediatria generale:

Pediatria generale (ore 110):

pediatria (pediatria generale e specialistica	ore	80
terapia pediatrica speciale	»	30

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 290):

dermatologia	»	20
ematologia pediatrica e neonatale	»	40

medicina fisica e riabilitazione	ore	20
ginecologia	»	20
neurologia	»	40
oculistica	»	20
odontostomatologia	»	20
oncologia pediatrica	»	40
ortopedia e traumatologia	»	20
otorinolaringoiatria	»	20
psichiatria dell'età evolutiva	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - Indirizzo in pediatria sociale-puericultura:

Epidemiologia e statistica (ore 20):

epidemiologia e prevenzione di malattie di importanza sociale	ore	20

Pediatria generale (ore 140):

alimentazione e dietologia	»	40
pediatria (pediatria generale e specialistica)	»	100

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 90):

adolescentologia	»	60
medicina fisica e riabilitazione	»	30

Pediatria preventiva e sociale (ore 150):

medicina dello sport	»	20
medicina scolastica e sua legislazione	»	30
pediatria preventiva e sociale	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - Indirizzo in pediatria sociale-puericultura:

Pediatria generale (ore 130):

auxologia	ore	30
pediatria (pediatria generale e specialistica)	»	100

Pediatria preventiva e sociale (ore 270):

informazione ed educazione sanitaria	»	30
infortunistica e sua prevenzione	»	30
legislazione ed assistenza sociale	»	30
pediatria preventiva e sociale	»	100
prevenzione e trattamento delle tossicodipendenze	»	50
servizi pubblici extra ospedalieri di sanità ed assistenza per l'età evolutiva	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - Indirizzo in neonatologia e patologia neonatale:

Diagnostica (ore 110):

anatomia patologica	ore	30
patologia clinica	»	30
radiologia e diagnostica per immagini	»	50

Epidemiologia e statistica (ore 20):

epidemiologia e prevenzione della patologia perinatale	ore	20

Pediatria generale (ore 80):

alimentazione e dietologia	»	50
semeiotica pediatrica e neonatale	»	30

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 30):

chirurgia pediatrica e neonatale	»	30

Neonatologia e medicina fetale (ore 160):

medicina neonatale	»	100
medicina dell'età prenatale	»	30
terapia neonatale	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno: - Indirizzo in neonatologia e patologia neonatale:

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 250):

cardiologia pediatrica e neonatale	ore	40
dermatologia	»	20
ematologia pediatrica e neonatale	»	30
endocrinologia e malattie del metabolismo infantile	»	30
nefrologia ed urologia	»	40
neurologia	»	40
pneumologia	»	50

Neonatologia e medicina fetale (ore 150):

medicina neonatale	ore	100
terapia intensiva neonatale	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 104. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nelle seguenti unità assistenziali a direzione universitaria o convenzionate:

laboratori nelle aree: analisi chimico-cliniche, enzimologia, microbiologia, farmacologia clinica, epidemiologia ed igiene ospedaliera, immunologia, ematologia;

radiologia, ecografia, medicina nucleare;
corsia di pediatria;
ambulatorio di pediatria.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguanto periodo di esperienza e di formazione scientifica.

Il consiglio della scuola predispone un apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti.

Art. 105 - *(Norme transitorie)*. — Allo scopo di uniformare e regolarizzare le qualifiche professionali dei medici già specialisti in materie del gruppo pediatrico, possono essere ammessi al primo anno di un biennio di indirizzo:

a) gli specialisti in pediatria (durata quattro anni);
b) gli specialisti in pediatria preventiva - puericultura (durata quattro anni);
c) gli specialisti in pediatria - clinica pediatrica (durata tre anni);
d) gli specialisti in puericultura (durata tre anni);
e) gli specialisti in pediatria - clinica pediatrica (durata due anni);
f) gli specialisti in puericultura (durata due anni) che abbiano conseguito anche il diploma di specializzazione o perfezionamento annuale in neonatologia.

Scuola di specializzazione in medicina interna

Art. 106. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina interna presso l'Università degli studi di Reggio Calabria.

La scuola ha lo scopo di fornire agli specializzandi le conoscenze propedeutiche necessarie per l'approfondimento delle varie branche della medicina generale nonché le conoscenze relative all'inquadramento complessivo della patologia di base ed alla pratica medica di medicina generale, compresa quella di urgenza.

Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della medicina interna, la scuola si articola negli indirizzi di medicina interna e di medicina d'urgenza.

La scuola rilascia i titoli di specialista in medicina interna, indirizzo di medicina interna, indirizzo di medicina d'urgenza.

Art. 107. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in due per ciascun anno di corso per un totale di dieci specializzandi.

Art. 108. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 109. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 110. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo di medicina interna e due ulteriori aree per l'indirizzo di medicina d'urgenza:

a) propedeutica clinica;
b) metodologia clinica;
c) patologia sistematica;
d) clinica e terapia;
e) medicina d'urgenza (indirizzo medicina d'urgenza);
f) traumatologia (indirizzo medicina d'urgenza).

Art. 111. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica clinica:

epidemiologia e statistica medica;
farmacologia;
microbiologia;
patologia molecolare;
anatomia e istologia patologica;
patologia clinica.

b) Metodologia clinica:

metodologia clinica.

c) Patologia sistematica:

malattie infettive;
ematologia;
allergologia e immunologia clinica;
reumatologia;
cardiologia;
fisiopatologia respiratoria;
nefrologia;
gastroenterologia;
endocrinologia;
malattie del ricambio;
neurologia;
medicina psicosomatica e psichiatria.

d) Clinica e terapia:

terapia medica;
medicina interna.

e) Medicina d'urgenza:

fisiopatologia dell'insufficienza acuta (di organi ed apparati);

medicina d'ugenza;
elementi di medicina legale e di organizzazione sanitaria;
tecniche di rianimazione.

f) Traumatologia:

elementi di traumatologia;
emergenze in traumatologia.

Art. 112. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli specializzandi (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica clinica (ore 200):		
epidemiologia e statistica medica	ore	30
microbiologia.	»	40
patologia molecolare	»	40
anatomia ed istologia patologica	»	50
patologia clinica	»	40
Metodologia clinica (ore 100):		
metodologia clinica	»	100
Clinica e terapia (ore 100):		
medicina interna	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Propedeutica clinica (ore 30):		
farmacologia	ore	30
Metodologia clinica (ore 50):		
metodologia clinica	»	50
Patologia sistematica (ore 270):		
malattie infettive	»	50
ematologia	»	40
allergologia e immunologia clinica	»	30
reumatologia	»	20
gastroenterologia.	»	40
endocrinologia	»	40
malattie del ricambio	»	30
cardiologia	»	40
Clinica e terapia (ore 50):		
medicina interna	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Propedeutica clinica (ore 30):		
farmacologia	ore	30
Patologia sistematica (ore 210):		
cardiologia	»	40
fisiopatologia respiratoria	»	40
nefrologia	»	50
neurologia	»	50
medicina psicosomatica e psichiatria	»	30
Clinica e terapia (ore 160):		
medicina interna	»	90
terapia medica	»	70
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - (indirizzo medicina interna):

Metodologia clinica (ore 100):		
metodologia clinica	ore	100
Clinica e terapia (ore 300):		
medicina interna	»	250
terapia medica	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

5° Anno (indirizzo medicina interna):

Metodologia clinica (ore 100):		
metodologia clinica	ore	100
Clinica e terapia (ore 300):		
medicina interna	»	250
terapia medica	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - (indirizzo medicina d'urgenza):

Metodologia clinica (ore 50):		
metodologia clinica	ore	50
Clinica e terapia (ore 150):		
medicina interna	»	100
terapia medica	»	50
Medicina d'urgenza (ore 200):		
medicina d'urgenza	»	100
fisiopatologia dell'insufficienza acuta	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

5° Anno - (indirizzo medicina d'urgenza):

Metodologia clinica (ore 40):		
metodologia clinica	ore	40
Clinica e terapia (ore 80):		
medicina interna	»	60
terapia medica	»	20

Medicina d'urgenza (ore 180):

medicina d'urgenza	»	100
tecniche di rianimazione	»	50
elementi di medicina legale e organizzazione sanitaria	»	30

Traumatologia (ore 100):

elementi di traumatologia	»	50
emergenze in traumatologia	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti.

Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nelle seguenti unità assistenziali a direzione universitaria o convenzionata:

laboratorio (nelle aree: analisi clinico-chimiche, enzimologia, ematologia, microbiologia, farmacologia clinica, epidemiologia ed igiene ospedaliera, immunologia, batteriologia, virologia);
ecografia, radiografia, medicina nucleare;
corsia di medicina interna;
ambulatori di medicina interna.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1987
Registro n. 43 Istruzione, foglio n. 218

87G0509

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1987, n. 339.

Approvazione del programma di insegnamento della religione cattolica nelle scuole secondarie superiori pubbliche, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, relativo all'esecuzione dell'intesa tra l'Autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;

Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

Visto il verbale d'intesa del 15 luglio 1987, tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana sull'allegato testo;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

EMANA

il seguente decreto:

È approvato il programma d'insegnamento della religione cattolica nelle scuole secondarie superiori pubbliche, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di cui al testo annesso al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1987

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1987
Atti di Governo, registro n. 68, foglio n. 37

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

E

IL PRESIDENTE
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

In attuazione dei punti 1.2 e 1.3 della «Intesa» tra Autorità scolastica e Conferenza episcopale italiana firmata il 4 dicembre 1985 per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche.

danno atto

che il testo definitivo del programma d'insegnamento della religione cattolica nelle scuole secondarie superiori pubbliche, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sul quale si è perfezionata l'intesa, è quello allegato al presente verbale.

Roma, addì 15 luglio 1987

Il Ministro della pubblica istruzione
Franca FALCUCCI

Il Presidente
della Conferenza episcopale italiana
Ugo card. POLETTI

PROGRAMMA DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE.

I - NATURA E FINALITÀ.

1. L'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria superiore concorre a promuovere, insieme alle altre discipline, il pieno sviluppo della personalità degli alunni e contribuisce ad un più alto livello di conoscenze e di capacità critiche, proprio di questo grado di scuola. Tale insegnamento è assicurato secondo l'accordo di revisione del Concordato lateranense fra la Santa Sede e la Repubblica italiana e i successivi strumenti esecutivi. Nel quadro delle finalità della scuola e in conformità alla dottrina della Chiesa, l'insegnamento della religione cattolica concorre a promuovere l'acquisizione della cultura religiosa per la formazione dell'uomo e del cittadino e la conoscenza dei principi del cattolicesimo che fanno parte del patrimonio storico del nostro Paese.

2. Con riguardo al particolare momento di vita degli alunni ed in vista del loro inserimento nel mondo professionale e civile, l'insegnamento della religione cattolica offre contenuti e strumenti specifici per una lettura della realtà storico-culturale in cui essi vivono; viene incontro ad esigenze di verità e di ricerca sul senso della vita; contribuisce alla formazione della coscienza morale e offre elementi per scelte consapevoli e responsabili di fronte al problema religioso.

3. Il presente programma propone l'orientamento unitario per gli itinerari didattici che andranno diversificati a seconda dei vari indirizzi dell'istruzione secondaria superiore e in rapporto alle obiettive esigenze di formazione degli studenti. Esso inoltre si svolge secondo criteri di continuità con l'insegnamento della religione cattolica nella scuola media, in modo da stabilire, negli obiettivi, nei contenuti e nei criteri metodologici, una progressione che corrisponda ai processi di maturazione degli alunni.

II - OBIETTIVI E CONTENUTI.

1. Attraverso l'itinerario didattico dell'insegnamento della religione cattolica gli alunni potranno acquisire una conoscenza oggettiva e sistematica dei contenuti essenziali del cattolicesimo, delle grandi linee del suo sviluppo storico, delle espressioni più significative della sua vita.

Essi saranno in particolare abilitati ad accostare in maniera corretta ed adeguata la Bibbia e i documenti principali della Tradizione cristiana; a conoscere le molteplici forme del linguaggio religioso e specificamente di quello cattolico.

Saranno avviati a maturare capacità di confronto tra il cattolicesimo, le altre confessioni cristiane, le altre religioni e i vari sistemi di significato; a comprendere e a rispettare le diverse posizioni che le persone assumono in materia etica e religiosa.

In tal modo gli alunni potranno passare guadualmente dal piano delle conoscenze a quello della consapevolezza e dell'approfondimento dei principi e dei valori del cattolicesimo in ordine alla loro incidenza sulla cultura e sulla vita individuale e sociale. Saranno cosi capaci di meglio riconoscere il ruolo del cristianesimo nella crescita civile della società italiana ed europea.

2. Agli obiettivi proposti sono correlati alcuni nuclei tematici:

a) *Il problema religioso:*

I grandi interrogativi dell'uomo che suscitano la domanda religiosa: il senso della vita e della morte, dell'amore, della sofferenza, della fatica, del futuro . . .

Il fatto religioso, le sue dimensioni, il linguaggio, le fonti, le sue maggiori espressioni storiche, culturali, artistiche.

Le motivazioni della fede cristiana in rapporto alle esigenze della ragione umana, ai risultati della ricerca scientifica e ai sistemi di significato più rilevanti.

b) *Dio nella tradizione ebraico-cristiana:*

I tratti fondamentali del mistero di Dio nella rivelazione dell'Antico e del Nuovo Testamento: Creatore e Salvatore.

Il messianismo biblico e le attese e ricerche dell'umanità.

La testimonianza di Gesù Cristo: il suo rapporto singolare e «unico» con Dio Padre.

c) *La figura e l'opera di Gesù Cristo:*

L'identità storica di Gesù nel contesto culturale e religioso del suo tempo.

La missione messianica: l'annuncio del Regno di Dio, il senso dei miracoli, l'accoglienza e l'amore verso il prossimo ed in particolare verso i piccoli, i poveri, i peccatori.

La Pasqua di morte e risurrezione nel suo fondamento storico e nel significato di liberazione dal male e dalla morte.

Il mistero di Gesù Cristo uomo-Dio e la rivelazione piena di Dio come Trinità.

d) *Il fatto cristiano nella storia*

Le origini della Chiesa da Cristo e le principali tappe della sua complessa storia.

I segni della vita della Chiesa (Parola-Sacramenti-Carità) e la sua presenza e ruolo nel mondo (missione).

La Chiesa come popolo di Dio, istituzione e mistero, animata dallo Spirito Santo.

e) *Il problema etico*

I tratti peculiari della morale cristiana in relazione alle problematiche emergenti:

una nuova e più profonda comprensione della coscienza, della libertà, della legge, dell'autorità;

l'affermazione dell'inalienabile dignità della persona umana, del valore della vita, dei diritti umani fondamentali, del primato della carità;

il significato dell'amore umano, del lavoro, del bene comune, dell'impegno per una promozione dell'uomo nella giustizia e nella verità;

il futuro dell'uomo e della storia verso i «cieli nuovi e la terra nuova».

f) *Fonti e linguaggio*

La Bibbia come documento fondamentale della tradizione ebraico-cristiana: le sue coordinate geografiche, storiche e culturali; la identità letteraria; il messaggio religioso.

Lo specifico linguaggio con cui la religione cattolica si esprime: segni e simboli, preghiera e professione di fede, feste e arte, religiosità popolare.

III - INDICAZIONI METODOLOGICHE.

1. Agli insegnanti è affidato il compito di definire e attuare la programmazione in coerenza con le finalità, gli obiettivi e i contenuti di insegnamento della religione cattolica. in rapporto alle esigenze e alle caratteristiche del processo formativo dell'adolescente e del giovane, e tenendo conto degli approcci diversi e dei contributi offerti dalle altre discipline di insegnamento.

2. Nel rispetto dell'unitarietà del quadro di riferimento (natura, finalità, obiettivi e contenuti dell'insegnamento della religione cattolica) è possibile una pluralità di modelli attuativi che tengano conto di prospettive diverse e insieme complementari: la prospettiva biblica, teologico-sistematica, antropologica, storica.

3. Nel processo didattico saranno avviate molteplici attività: come il reperimento e la corretta utilizzazione di documenti (biblici, ecclesiali, storico-culturali), la ricerca individuale e di gruppo (a carattere disciplinare, multidisciplinare e interdisciplinare), il confronto e il dialogo con altre confessioni cristiane, con le religioni non cristiane e con sistemi di significato non religiosi.

4. È opportuno che l'esigenza di assicurare riferimenti chiari e fondativi circa i contenuti della religione cattolica e nello stesso tempo di stimolare la partecipazione attiva degli alunni, trovi il giusto equilibrio nell'impostazione didattica, tenento presenti anche i limiti di tempo a disposizione per lo svolgimento del programma.

5. Negli istituti e nelle scuole magistrali, il presente programma dovrà essere svolto tenendo conto dei compiti educativi che anche in materia religiosa potranno essere affidati ai futuri insegnanti della scuola materna ed elementare (cfr. D.P.R. n. 751/1985, punti 2.6 e 4.4)

Pertanto i programmi saranno integrati in modo che gli alunni degli istituti e delle scuole magistrali possano essere in grado di:

conoscere in modo approfondito i relativi programmi di religione cattolica della scuola elementare, e gli orientamenti delle specifiche e autonome attività educative di religione cattolica della scuola pubblica materna;

utilizzare metodi e tecniche di programmazione, di insegnamento, di valutazione dell'insegnamento della religione cattolica propri di questi gradi di scuola, con attenzione alle esigenze della disciplina e a quelle specifiche dei bambini e dei fanciulli.

A tal fine l'insegnamento della religione cattolica sarà coordinato con quello delle discipline pedagogiche, psicologiche, sociologiche previste dai programmi e con le attività di tirocinio.

IV - SCANSIONE.

1. Tenuto conto della articolazione dei corsi di studio della scuola secondaria superiore è opportuno che:

nei bienni iniziali si privilegi una esposizione dei contenuti in forma propositiva e globale, con attenzione alle problematiche esistenziali;

nelle classi successive ai bienni si privilegi l'analisi e l'interpretazione delle tematiche proposte.

2. Per i bienni viene proposta la conoscenza dei seguenti argomenti:

Le più profonde domande sul senso della vita in prospettiva religiosa.

Le molteplici e varie manifestazioni dell'esperienza religiosa, gli elementi fondamentali che la qualificano e la rilevanza della religione cattolica nella storia della società e della cultura italiana.

Le grandi linee della storia biblica e l'origine della religione cristiana. La conoscenza delle fonti essenziali, particolarmente della Bibbia.

La figura di Gesù Cristo: la sua vicenda storica, il messaggio e l'opera, il mistero. La sua importanza e significato per la storia dell'umanità e la vita di ciascuno.

3. Per le classi successive ai bienni iniziali viene proposta la conoscenza dei seguenti argomenti:

Il problema di Dio: la ricerca dell'uomo, la «via» delle religioni, le quastioni del rapporto fede-ragione, fede-scienza; fede-cultura.

L'apporto specifico della rivelazione biblico-cristiana con particolare riferimento alla testimonianza di Gesù Cristo.

La Chiesa come luogo dell'esperienza di salvezza in Cristo: la sua azione nel mondo, i segni della sua vita (Parola-Sacramenti-Carità); i momenti peculiari e significativi della sua storia; i tratti della sua identità di popolo di Dio, istituzione e mistero.

Il contributo del cristianesimo alla riflessione sui problemi etici più significativi per la esistenza personale e la convivenza sociale e la sua proposta di soluzione sulla linea dell'autentica crescita dell'uomo e della sua integrale «salvezza».

Visto, *il Ministro della pubblica istruzione*
FALCUCCI

87G0544

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 27 luglio 1987.

Importazione di alcune merci di origine giapponese.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie ed istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Ritenuta l'opportunità di regolamentare l'importazione di alcune merci dal Giappone;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1987 i contingenti di importazione dal Giappone dei seguenti prodotti saranno in via sperimentale posti in distribuzione secondo le modalità di cui ai successivi articoli:

V.D. 69.11 - vasellame ed oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana;

V.D. 69.12 - vasellame ed oggetti di uso domestico o da toletta, di altre materie ceramiche;

V.D. 97.03 - altri giocattoli, modelli ridotti per divertimento.

Le quote relative ai suddetti contingenti saranno fissate con appositi decreti da emanarsi successivamente al 1° ottobre 1987, per l'apertura dei contingenti di importazione di merci di origine giapponese.

Art. 2.

Possono partecipare alla ripartizione dei contingenti indicati nell'art. 1 le imprese commerciali e industriali, operanti nello specifico settore merceologico, e le società di «trading» internazionale.

Il riparto verrà effettuato sulla base dei seguenti criteri:

10% in parti uguali tra tutti i richiedenti;

90% sulla base di offerte d'asta effettuate secondo le modalità indicate nell'art. 3.

Art. 3.

Il 90% del contingente da ripartirsi mediante asta sarà suddiviso in quote di $ 5.000 cad. e per l'aggiudicazione delle stesse gli operatori dovranno presentare, per il numero di quote cui intendono concorrere, un deposito cauzionale non inferiore al 10% del valore delle quote medesime.

Ciascun operatore può presentare una o più offerte per un quantitativo non superiore al 50% dell'intero contingente. Le offerte d'asta sono libere, cioè non vincolate ad un livello minimo predeterminato.

Le domande per la partecipazione alla ripartizione dei singoli contingenti per i quali è previsto il sistema d'asta devono essere presentate al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale import-esport, precisando il numero di quote richiesto ed indicando, in busta chiusa, il premio o i premi d'asta offerti. La busta in questione dovrà anche contenere il deposito cauzionale che dovrà essere costituito mediante fidejussione bancaria.

Le offerte di partecipazione all'asta dovranno essere formulate in lire italiane.

Art. 4.

Una commissione composta da funzionari del Ministero del commercio con l'estero, del Ministero delle finanze e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nominata con successivo decreto ministeriale, provvederà all'apertura delle buste ed all'assegnazione delle quote agli operatori che hanno presentato le offerte situate al livello più alto. In caso di offerte uguali si procederà ad una riduzione proporzionale delle quote richieste e, qualora ciò non fosse possibile, all'assegnazione mediante sorteggio.

La commissione sopraindicata provvederà alla compilazione di apposito verbale dal quale dovranno risultare le offerte pervenute e le assegnazioni effettuate. Sulla base di tale verbale i competenti uffici del Ministero del commercio con l'estero provvederanno all'incameramento in favore dell'erario dei premi d'asta relativi alle richieste accolte e allo svincolo degli importi eccedenti i premi d'asta incamerati, nonché a quello della totalità della cauzione per le richieste non accolte.

Art. 5.

Si provvederà alla ripartizione secondo i normali criteri, previsti dai relativi decreti, per le quote non assegnate mediante le procedure di cui all'art. 4 ovvero dell'intero ammontare dei contingenti previsti per le merci di cui all'art. 1 qualora non vengano presentate offerte d'asta.

Art. 6.

Le domande presentate ai sensi del presente decreto dovranno essere sottoscritte dall'organo sociale cui, in base all'ordinamento societario, spetta la responsabilità dell'operazione. Tale firma deve essere autenticata nelle forme di legge.

Art. 7.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1987

Il Ministro: SARCINELLI

87A7128

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 25 giugno 1987.

Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle Regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 29 aprile 1987, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1987, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 296, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 5 giugno 1987, con il quale il tasso massimo da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi sulle operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate con fondi non provenienti dal collocamento di titoli obbligazionari (casse di risparmio) è stato determinato nella misura del 12% annuo posticipato con riserva di modificare tale misura ove le condizioni del mercato finanziario subissero variazioni nel corso dell'anno 1987;

Ritenuto che per effetto del mutamento della situazione del mercato finanziario si rende necessario modificare la predetta misura massima del tasso di interesse sulle operazioni di credito turistico-alberghiero;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive integrazioni, in relazione alla necessità di determinare tale tasso con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella prossima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 12 marzo 1968, n. 326, nonché dell'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il tasso massimo da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi sulle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni sopra richiamate e dalle leggi regionali recanti agevolazioni creditizie a favore del settore turistico-alberghiero è determinato nella misura dell'11,70% annuo posticipato a decorrere dal 1° luglio 1987.

Il suddetto tasso massimo di interesse si applica alle operazioni effettuate con fondi non provenienti dal collocamento di titoli obbligazionari (casse di risparmio) e potrà essere modificato in relazione alle variazioni delle condizioni del mercato finanziario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1987
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 106

87A7129

DECRETO 18 luglio 1987.

Modalità di cessione della moneta d'argento da L. 500 celebrativa della «Famiglia».

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato e il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 28 settembre 1979;

Visto il regolamento per la fabbricazione e l'emissione delle monete e dei biglietti a debito dello Stato approvato con decreto ministeriale 30 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1983;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1987, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1987, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 234, concernente l'emissione di una moneta d'argento da L. 500 celebrativa della Famiglia;

Considerata la necessità:

di disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri della suddetta moneta nella versione ordinaria e in quella «proof»;

di favorire ed incrementare la vendita delle monete in questione anche attraverso l'acquisto diretto presso gli sportelli della Sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Decreta:

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono effettuare le prenotazioni della moneta d'argento da L. 500 celebrativa della Famiglia entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, mediante il versamento di L. 20.000 (I.V.A. inclusa) per ogni moneta nella versione ordinaria e di lire 40.000 (I.V.A. inclusa) per ogni moneta nella versione «proof»:

Ai sensi delle vigenti disposizioni, la cessione delle monete in questione è affidata all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che provvederà, con appositi comunicati, a rendere note le modalità di prenotazione e di pagamento.

Al fine di rendere possibile la vendita diretta presso la Zecca, la Direzione generale del tesoro può autorizzare la cassa speciale a consegnare adeguati quantitativi delle monete suddette alla direzione della Zecca che, in attesa della vendita, le costituisce in deposito a cauta custodia.

A fronte della cessione delle monete, come sopra ricevute, la direzione della Zecca provvede a effettuare decadali versamenti del corrispondente controvalore presso la tesoreria centrale dello Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1987
Registro n. 28 Tesoro, foglio n. 32

87A7126

DECRETO 18 luglio 1987.

Corso legale della moneta d'argento da L. 500 celebrativa della «Famiglia».

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1987, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1987, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 234, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 500 celebrative della Famiglia;

Decreta:

Le monete d'argento da L. 500 celebrative della Famiglia, aventi le caratteristiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1987 indicato nelle premesse, avranno corso legale dal 27 luglio 1987.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1987

Il Ministro: GORIA

87A7127

DECRETO 25 luglio 1987.

Emissione di certificati di credito del Tesoro decennali, con godimento 1° agosto 1987.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 911, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1987;

Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1987, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, destinati a pubblica sottoscrizione, della durata di dieci anni, con godimento 1° agosto 1987, al prezzo di emissione di lire 99 per ogni 100 lire di capitale nominale, per un importo nominale pari all'ammontare dei titoli sottoscritti nel periodo compreso fra il 3 e il 7 agosto 1987 e comunque non superiore al livello massimo del ricorso al mercato finanziario previsto dalla legge finanziaria 1987, al netto delle emissioni già effettuate.

Ove circostanze sopravvenute o lo stesso andamento delle sottoscrizioni possano costituire pregiudizio alla funzionalità del mercato, il Tesoro ha facoltà di disporre la chiusura anticipata delle operazioni di collocamento, con accoglimento integrale delle sottoscrizioni effettuate.

Art. 2.

Il tasso di interesse annuale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° agosto 1988, è pari all'11,20 per cento.

Le cedole successive alla prima verranno determinate aggiungendo 75 centesimi di punto alla media aritmetica dei tassi di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di maggio e giugno precedenti la data di godimento delle cedole stesse.

Il suddetto rendimento annuale lordo verrà corretto per mantenere invariato il carico fiscale sui predetti buoni al 6,25 per cento. Il fattore moltiplicativo di correzione è rappresentato dal rapporto

$$\frac{(1 - t_n)}{(1 - t_o)}$$

dove t_o è la misura unitaria della ritenutà fiscale al momento dell'emissione e t_n quella alla quale sono assoggettati i buoni ordinari del Tesoro relativi alle aste di cui al precedente comma.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso di rendimento annuale lordo è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra 365 e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT stessi.

Il prezzo d'asta per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma è pari:

a) in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

b) in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie e il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione la richiesta di titoli del taglio di lire 1 milione è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a lire 5 milioni.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate annuali posticipate al 1° agosto di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° agosto 1988 e l'ultima il 1° agosto 1997.

Gli interessi annuali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 6,25% come previsto dal ricordato decreto-legge n. 556.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al taglio minimo.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° agosto 1997, al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata sulla differenza fra il valore di rimborso e il prezzo di emissione dei certificati stessi. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 3 agosto 1987 e termineranno il giorno 7 dello stesso mese.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, come risulta modificata dalle convenzioni stipulate in data 14 gennaio 1984 e 31 ottobre 1984.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto od in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Il versamento del controvalore del capitale nominale dei certificati sottoscritti, al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 7, sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato in una o più soluzioni, entro il 28 agosto 1987.

L'eventuale importo relativo ai dietimi di interessi sarà versato, con bonifico di due giorni al netto della trattenuta fiscale di cui all'art. 1 del ripetuto decreto-legge n. 556 del 1986.

La predetta sezione di tesoreria provinciale, a fronte dei suddetti versamenti, emetterà apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 10 cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1987-1997» «EMISSIONE 1° AGOSTO 1987».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di emissione del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1987-1997» «EMISSIONE 1° AGOSTO 1987».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola e del numero di codice ABI; per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre il tasso di interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1987-1997» «EMISSIONE 1° AGOSTO 1987».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;

taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1 miliardo: in giallo;

taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1988 al 1997, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1997, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1987
Registro n. 28 Tesoro, foglio n. 213

87A7125

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 25 giugno 1987.

Riconoscimento della indicazione geografica «Menfi» per i vini da tavola, delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica «Menfi» per i vini da tavola, la delimitazione della relativa zona di produzione e l'autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive;

Visto il parere espresso dalla regione Sicilia;

Visto il proprio parere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 1987;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alla realtà ed alle esigenze connesse alla situazione vitivinicola locale, di provvedere al riconoscimento della indicazione geografica «Menfi» per i vini da tavola, alla delimitazione della relativa zona di produzione e all'autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'indicazione geografica dei vini da tavola «Menfi».

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini da tavola di cui al precedente comma coincide con l'intero territorio amministrativo del comune di Menfi in provincia di Agrigento.

Art. 2.

L'indicazione geografica dei vini da tavola «Menfi» può essere completata dalle indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1987

Il Ministro: PANDOLFI

87A6943

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 luglio 1987.

Approvazione di due tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita e delle relative condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua delle prestazioni garantite, presentate da La Venezia assicurazioni S.p.a., in Trieste.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma sulla vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 3 giugno 1987 della società per azioni La Venezia assicurazioni, con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua delle prestazioni garantite;

Vista la nota in data 2 luglio 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, le relative condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua delle prestazioni garantite presentate dalla società per azioni La Venezia assicurazioni, con sede in Trieste:

tariffa V12 (M-F) R-RIV - assicurazione di rendita vitalizia differita, a premio annuo, con controassicurazione;

condizioni speciali di polizza della tariffa V12 (M-F) R-RIV, comprensive della clausola di rivalutazione annua del premio e della prestazione garantita;

tariffa V54 (M-F) R-RIV - assicurazione di rendita vitalizia differita, a premio unico, con controassicurazione;

condizioni speciali di polizza della tariffa V54 (M-F) R-RIV, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita;

tariffa di opzione, al termine del periodo di differimento, per la conversione delle sopracitate tariffe di rendita vitalizia differita rispettivamente in un capitale liquidabile in contanti o in una rendita rivalutabile certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia oppure in una rendita vitalizia rivalutabile su due teste, parzialmente o totalmente reversibile a favore del sopravvivente;

regolamento della gestione, denominata «RI. ALTO», delle attività da cui derivare il rendimento da riconoscere agli assicurati ai fini della rivalutazione dei contratti stipulati nelle sopracitate forme assicurative.

Art. 2.

La Venezia assicurazioni S.p.a. è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 28 luglio 1987

Il Ministro: PIGA

87A6944

DECRETO 28 luglio 1987.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di una tariffa di opzione per la conversione, alla scadenza contrattuale, del capitale garantito in una rendita vitalizia, presentate dalla SAI - Società assicuratrice industriale S.p.a., in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma sulla vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315 recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 18 luglio 1986 e le successive modificazioni e integrazioni in data 5 marzo, 13 febbraio e 22 maggio 1987, della società per azioni SAI - Società assicuratrice industriale, con sede in Torino, intese ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, delle relative condizioni speciali di polizza, nonché di una tariffa di opzione per la conversione alla scadenza contrattuale del capitale garantito in rendita vitalizia;

Vista la nota in data 24 giugno 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo — ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, le relative condizioni speciali di polizza ed una tariffa di opzione per la conversione, alla scadenza contrattuale, del capitale garantito in rendita vitalizia, presentate dalla società per azioni SAI - Società assicuratrice industriale, con sede in Torino:

tariffa n. 234 - assicurazione mista, a premio annuo costante, a capitale rivalutabile legata al rendimento della gestione del «Fondo SAI». I tassi di premio da adottarsi sono quelli approvati con decreto ministeriale 30 settembre 1980, relativamente alla tariffa n. 136 mista, a premio annuo, ad alta indicizzazione, con la variante dell'elevazione della prima parte del capitale inizialmente assicurato da cinque a dieci milioni;

condizioni speciali di polizza da applicare alla sopracitata tariffa n. 234;

tariffa n. 236 assicurazione mista, a premio annuo, con prestazioni espresse in parti del «Fondo SAI». I tassi di premio da adottarsi sono quelli approvati con decreto ministeriale 30 settembre 1980, relativamente alla tariffa n. 136 mista, a premio annuo, ad alta indicizzazione, con la variante dell'elevazione della prima parte del capitale inizialmente assicurato da cinque a sette milioni;

condizioni speciali di polizza da applicare alla sopracitata tariffa n. 236;

regolamento della gestione delle attività (denominata Fondo SAI) da cui derivare il rendimento da riconoscere agli assicurati ai fini della rivalutazione dei contratti stipulati nelle citate forme assicurative;

tariffa n. 0-236 opzione alla scadenza contrattuale per la conversione, totale o parziale, del capitale garantito con le citate tariffe numeri 234 e 236, in una rendita vitalizia rivalutabile su una testa.

Art. 2.

La S.p.a. SAI - Società assicuratrice industriale è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 28 luglio 1987

Il Ministro: PIGA

87A6945

DECRETO 28 luglio 1987.

***Modificazione da «Gesav» in «Concreta» della denominazione* del fondo per la gestione speciale, da cui derivare il rendimento da riconoscere nella rivalutazione di tariffe in vigore, deliberata dalla S.p.a. Aurora assicurazioni, in Milano.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma sulla vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315 recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1986 con il quale, tra l'altro, sono state approvate alcune tariffe rivalutabili collegate ad un fondo speciale denominato «Gesav»;

Vista la lettera in data 18 maggio 1987 con la quale la società per azioni Aurora, con sede in Milano, ha comunicato di aver deliberato la modificazione della denominazione dell'anzidetto fondo da «Gesav» in «Concreta» al fine di eliminare possibili equivoci con altri fondi speciali di altre imprese di assicurazione;

Ritenuto che non sussistono elementi ostativi alla approvazione della suddetta variazione di denominazione;

Decreta:

È approvata la modificazione della denominazione del fondo per la gestione speciale, da cui derivare il rendimento da riconoscere agli assicurati ai fini della rivalutazione dei contratti stipulati in tariffe di assicurazione sulla vita rivalutabili, da «Gesav» in «Concreta».

Roma, addì 28 luglio 1987

Il Ministro: PIGA

87A6946

DECRETO 28 luglio 1987.

Abrogazione di una clausola di rivalutazione della prestazione assicurata in vigore della rappresentanza generale per l'Italia della Winterthur, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma sulla vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315 recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742 recante nuove forme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale n. 15469 del 22 giugno 1984 con il quale sono state approvate alcune clausole di adeguamento della prestazione assicurata e le relative condizioni particolari di polizza, per tariffe di assicurazione sulla vita in vigore;

Vista la lettera in data 27 febbraio 1987 con la quale la rappresentanza generale per l'Italia della Winterthur, con sede in Milano, ha comunicato all'ISVAP di non aver mai concluso contratti comprendenti la clausola di rivalutazione approvata con decreto ministeriale n. 15469 del 22 giugno 1984 nonché di non avere intenzione di avvalersi per il futuro della clausola stessa;

Vista la nota in data 1° giugno 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che la clausola predetta garantisce un tasso tecnico complessivo particolarmente elevato dovendosi applicare a contratti di lunga durata e che quindi si rende necessario procedere alla abrogazione della clausola stessa, ferma restando la tariffa base approvata con decreto ministeriale 2 luglio 1979;

Decreta:

È abrogata la clausola di rivalutazione della prestazione assicurata in tariffa T50 - mista, a premio annuo costante, a prestazione adeguabile in base all'indice del costo della vita, approvato con decreto ministeriale n. 15469 del 22 giugno 1984.

Roma, addì 28 luglio 1987

Il Ministro: PIGA

87A6947

DECRETO 28 luglio 1987.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita mista a premio unico, rivalutabile secondo il rendimento del fondo Bancom, e delle relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla Banca nazionale delle comunicazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma sulla vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315 recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742 recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 22 aprile 1987 e la successiva modificazione in data 25 maggio 1987 della Banca nazionale delle comunicazioni (e.d.p.), con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione;

Vista la nota in data 17 giugno 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

E approvata, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione presentate dalla Banca nazionale delle comunicazioni, con sede in Roma:

tariffa CFu - mista, a premio unico, con rivalutazione annua della prestazione garantita secondo il rendimento del fondo denominato Bancom. I tassi di premio da adottarsi sono gli stessi applicati nella tariffa mista, unico approvata con decreto ministeriale 11 ottobre 1978, ed i coefficienti di opzione per la conversione, alla scadenza contrattuale, del capitale assicurato sono i valori di conversione adottati nella tariffa Cn mista a media indicizzazione, approvata con decreto ministeriale 30 settembre 1980;

condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla suddetta tariffa CFu;

regolamento della gestione della attività da cui derivare il rendimento da riconoscere agli assicurati ai fini della rivalutazione dei contratti stipulati nella sopracitata forma assicurativa.

Art. 2.

La Banca nazionale delle comunicazioni, è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 28 luglio 1987

Il Ministro: PIGA

87A6948

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 27 giugno 1987.

Dichiarazione di urgenza ed indifferibilità, anche ai fini della pubblica utilità, dei lavori ed opere per la fruizione di spazi liberi per manovre e parcheggi e quindi garantire la funzionalità del centro di telecomunicazioni di Caltanissetta.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge ed il regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884 convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e successive modificazioni;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1983 che approva il progetto relativo ai lavori di costruzione del nuovo centro delle telecomunicazioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici in Caltanissetta su un'area già acquisita dall'Azienda medesima, distinta in catasto di Caltanissetta al foglio 122 particelle numeri 228 e 463;

Visto che le opere sono ancora in corso di realizzazione;

Visto che si rende necessario, per consentire al complesso edilizio di cui sopra l'indispensabile fruizione di spazi liberi per manovre e parcheggi e quindi per garantire la funzionalità del complesso, poter disporre, con la massima urgenza, di un'area adiacente al centro di telecomunicazioni citato, distinta in catasto di Caltanissetta foglio 122 particella 540, della superficie di circa mq 1053 intestata a Testaquatra Concetta vedova Sorce ed altri;

Ritenuta la necessità, in rapporto alle inderogabili esigenze del servizio telefonico, di dichiarare l'urgenza e l'indifferibilità dell'opera di cui sopra anche ai fini della pubblica utilità, onde superare, con l'esperimento delle procedure di espropriazione, difficoltà di vario ordine con i proprietari dell'area interessata;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati urgenti ed indifferibili, anche ai fini della pubblica utilità, i lavori e le opere necessarie per consentire l'indispensabile fruizione di spazi liberi per manovre e parcheggi e quindi garantire la funzionalità del complesso edilizio di Caltanissetta, interessanti l'area distinta in catasto di Caltanissetta al foglio 122 particella 540 della superficie di mq 1053 circa intestata a Testaquatra Concetta vedova Sorce ed altri.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2353 la espropriazione ed i lavori dovranno iniziarsi a partire dalla data del presente decreto e compiersi entro il 30 giugno 1990.

Roma, addì 27 giugno 1987

Il Ministro: GAVA

87A6949

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 luglio 1987.

Istituzione della commissione tecnica per lo studio delle situazioni di rischio idrogeologico in Valtellina a seguito degli eventi alluvionali del luglio 1987. (Ordinanza n. 1110/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 20 luglio 1987, n. 293;

Considerato che gli eventi alluvionali del luglio 1987 hanno determinato una grave situazione di emergenza, in particolare nella Valtellina dove è elevato il rischio che si verifichino ulteriori fenomeni di dissesto idrogeologico;

Visto il telegramma protocollo n. 1173/GAB. in data 29 luglio 1987, con il quale il prefetto di Sondrio propone l'istituzione di un'apposita commissione tecnica per lo studio dei fenomeni già verificatisi ed in atto lungo il bacino del fiume Adda in località Val di Pola e dei corsi d'acqua di Mallero e Toreggio in Val Malenco ai fini della formulazione di proposte per l'attuazione dei conseguenti provvedimenti d'urgenza;

Ravvisata l'opportunità di costituire una commissione composta da esperti della commissione grandi rischi, del gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche, del Dipartimento della protezione civile e della regione Lombardia con compiti di studio e formulazione di proposte di intervento sulle situazioni indicate al punto precedente, nonché su ogni altra situazione di rischio conseguente agli eventi alluvionali del luglio 1987;

Dispone:

Art. 1.

Per le finalità di cui in premessa è istituita una commissione tecnica presieduta dal prof. Ugo Maione della commissione grandi rischi e così composta:

prof. Pietro Lunardi, esperto commissione grandi rischi;

prof. Mario Govi, esperto commissione grandi rischi;

prof. Franco Siccardi, esperto gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche;

dott. Giovanni Mortara, esperto gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche;

dott. Michele Presbitero, esperto regione Lombardia;

dott. Paolo Verde, esperto Dipartimento protezione civile.

Art. 2.

I compensi da liquidare ai componenti la commissione di cui all'art. 1 saranno determinati con successivo provvedimento.

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblia italiana.

Roma, addì 29 luglio 1987

Il Ministro: GASPARI

87A7042

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione alla Società italiana degli autori ed editori, in Roma, ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1987, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1987, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 25, sulla proposta del Consiglio dei Ministri, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) viene autorizzata ad acquistare come da atto in data 12 maggio 1983 del dott. Sergio Lodigiani, notaio in Mantova, repertorio n. 44707/18429 al prezzo di L. 120.000.000 (centoventimilioni), un immobile sito in Mantova, via S. Egidio n. 14, piano terra, costituito da un ingresso, corridoio, 4 vani utili servizio igienico e ripostiglio per complessivi mq 145 più balcone prospicente il cortile interno e dotato di vano rustico al piano seminterrato, per mq 43,50. Detta unità immobiliare è censita nel nuovo catasto erariale urbano del comune di Mantova alla partita 12970, foglio 10, mappale 1783/1, A/10, classe 2, di vani 5 con R.C.L 2270 immobile valutato da perizia estimativa di parte in L 121.925.000.

87A6959

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1987, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1987, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 292, sulla proposta del Consiglio dei Ministri, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, viene autorizzata ad accettare col beneficio d'inventario l'eredità disposta dalla sig.ra Cantù Irene nata a Seregno il 13 marzo 1986 e deceduta a Milano il 24 novembre 1981, a favore dell'Istituto mutilatini don Gnocchi, che si identificano con la fondazione Pro juventute don Carlo Gnocchi, con testamento olografo del 29 novembre 1981, pubblicato dal notaio Brambilla di Milano il 16 dicembre 1981 con il n. 58863 di repertorio e n. 853 di raccolta e registrato a Milano il 24 dicembre 1981 al n. 31588 serie H, consistente in beni mobili ed immobili per un valore complessivo di L. 89.188.800 al netto delle passività.

87A6957

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, ad accettare alcuni legati

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1987, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1987, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 87, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato consistente in tre appartamenti siti in Milano, piazzale Macciacchini n. 24 iscritti nel nuovo catasto erariale urbano alla partita 88764, foglio 136, mappale 286, valore peritato L. 120.000.000 elevato dall'U.T.E. di Milano a L. 178.000.000, e due unità immobiliari nel comune di Trezzano sul Naviglio (Milano) iscritti nel nuovo catasto erariale urbano alla partita 1189, foglio 8, mappale 1, valore peritato L 74.000.000 elevato dall'U.T.E. a L 112.000.000, disposto dalla sig.ra Coppo Maria, nata a Celle Monte l'8 marzo 1909 e deceduta ad Alivola il 9 febbraio 1982 a favore dell'istituto don Carlo Gnocchi pro juventute con testamento olografo del 19 dicembre 1977 pubblicato dal notatio dott. Giovanni Caire di Casale Monferrato in data 19 maggio 1982 con n. 57076 di repertorio e n. 7893 di raccolta, registrato a Casale Monferrato il 2 giugno 1982, vol. 477, n. 1666.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1987, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1987, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 299, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato consistente nel contenuto di una cassetta di sicurezza per un valore complessivo di L. 49.801.759, come si evince dal verbale redatto dal notaio dott. Moretti Domenico in data 17 dicembre 1981, disposto dalla sig.ra Bicocco Silvia ved. Dacomo nata a Milano il 9 ottobre 1901 ed ivi deceduta il 4 agosto 1981 a favore della fondazione don Gnocchi per bambini minorati, che si identifica con la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», con testamento olografo del 27 maggio 1975 pubblicato dal notaio Moretti Domenico di Milano l'8 ottobre 1981 n. 145040 di repertorio e n. 26328 di raccolta registrato a Milano il 19 ottobre 1981 al n. 18723, serie I.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1987, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1987, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 294, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nella nuda proprietà di beni immobili siti in Vaprio d'Adda distinti nel nuovo catasto erariale urbano alla partita 673, foglio 4, mappale 218 e 220 e di un immobile sito in Rapallo, distinto nel nuovo catasto erariale urbano alla partita 1571, foglio 36, mappale 1066 sub 4, disposto dalla sig.ra Valaperta Rosa detta Rosetta, nata a Vaprio d'Adda (Milano) il 5 ottobre 1902 ed ivi deceduta il 14 maggio 1982, con testamento pubblicato redatto dal notaio dott. Brambilla di Milano il 27 gennaio 1982 e dallo stesso pubblicato in data 8 giugno 1982 con il n. 6682/1089 di repertorio e registrato a Milano il 22 giugno 1982 al n. 13764.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1987, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1987, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 293, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in un immobile sito in Milano, via Venini n. 26, distinto nel nuovo catasto erariale urbano alla partita 1540, foglio 232, mappali 321 sub 20 categoria A/3 classe 5 V.U. 5.50, valore attribuito con perizia di parte L. 53.000.000 ritenuto congruo dall'U.T.E. di Milano, disposto dal sig. Curzio Stefano nato a Torino il 14 novembre 1906, ed ivi deceduto il 13 giugno 1983 a favore dei mutilatini di don Gnocchi, che si identificano con la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», col vincolo dell'abitazione gratuita, vita natural durante, a favore dei coniugi Sciangala, con testamento olografo del 25 febbraio 1983 pubblicato, dal notaio dott. Alfredo Restivo il 14 luglio 1983 con il n. 1405 di repertorio e n. 8290 di raccolta registrato a Torino il 18 luglio 1983 al n. 31762, mod. I.

87A6958

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1987, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, 37 e 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Chiostrini Renzo, esercente in Pistoia, distretto notarile di Firenze, dal 9 settembre 1987;

Ferrero Italo, esercente in Alba, distretto notarile di Cuneo, dal 20 settembre 1987;

Massimi Otello, esercente in Roma, dal 22 settembre 1987;

Consoli Giuseppe, esercente in Catania, dal 30 settembre 1987;

Zanuso Michele, esercente in Milano, dal 6 ottobre 1987;

Grassi Reverdini Luigi, esercente in Torino, dal 22 novembre 1987;

Parisi Felice, esercente in Sant'Agata di Militello, distretto notarile di Messina, dal 22 novembre 1987;

Canali Alessandro, esercente in Monza, distretto notarile di Milano, dal 4 dicembre 1987;

Zaraga Antonio, esercente in Milano, dall'11 dicembre 1987;

Giannitti Angelo, esercente in Avellino, dal 13 dicembre 1987;

Leotta Giovanni, esercente in Ribera, distretto notarile di Sciacca, dal 16 dicembre 1987.

87A6972

MINISTERO DEL TESORO

N. 151

Corso dei cambi del 5 agosto 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1360,10	1360,10	1360 —	1360,10	1360,10	1360,05	1360 —	1360,10	1360,10	1360,10
Marco germanico	724,15	724,15	724,60	724,15	724,15	724,17	724,20	724,15	724,15	724,15
Franco francese	217,37	217,37	217,60	217,37	217,37	217,70	217,43	217,37	217,37	217,37
Fiorino olandese	643,30	643,30	643,60	643,30	643,30	643,30	643,30	643,30	643,30	643,30
Franco belga	34,93	34,93	34,94	34,93	34,93	34,93	34,93	34,93	34,93	34,93
Lira sterlina	2147 —	2147 —	2147 —	2147 —	2147 —	2147,05	2147,10	2147 —	2147 —	2147 —
Lira irlandese	1940 —	1940 —	1940,50	1940 —	1940 —	1939,92	1939,84	1940 —	1940 —	—
Corona danese	190,74	190,74	190,80	190,74	190,74	190,74	190,75	190,74	190,74	1970,74
Dracma	9,60	9,60	9,61	9,60	—	—	9,60	9,60	9,60	—
E.C.U.	1502,30	1502,30	1503,40	1502,30	1502,30	1502,35	1502,41	1502,30	1502,30	1502,30
Dollaro canadese	1026,85	1026,85	1027 —	1026,85	1026,85	1026,87	1026,90	1026,85	1026,85	1026,85
Yen giapponese	9,03	9,03	8,99	9,03	9,03	9,02	9,03	9,03	9,03	9,02
Franco svizzero	873,90	873,90	874,25	873,90	873,90	873,82	873,75	873,90	873,90	873,90
Scellino austriaco	103 —	103 —	103 —	103 —	103 —	102,99	102,99	103 —	103 —	102,99
Corona norvegese	198,64	198,64	198,40	198,64	198,64	198,64	198,65	198,64	198,64	198,64
Corona svedese	207,91	207,91	208,05	207,91	207,91	207,92	207,93	207,91	207,91	207,91
FIM	299,14	299,14	299,20	299,14	299,14	299,14	299,15	299,14	299,14	—
Escudo portoghese	9,26	9,26	9,27	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26
Peseta spagnola	10,67	10,67	10,69	10,67	10,67	10,66	10,67	10,67	10,67	10,67
Dollaro australiano	955,50	955,50	956,50	955,50	955,50	956,05	956,60	955,50	955,50	955,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 agosto 1987

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1360,05
Marco germanico	724,18
Franco francese	217,40
Fiorino olandese	643,30
Franco belga	34,93
Lira sterlina	2147,05
Lira irlandese	1939,92
Corona danese	190,75
Dracma	9,60
E.C.U.	1502,36
Dollaro canadese	1026,87
Yen giapponese	9,03
Franco svizzero	873,83
Scellino austriaco	102,99
Corona norvegese	198,65
Corona svedese	207,92
FIM	299,14
Escudo portoghese	9,26
Peseta spagnola	10,67
Dollaro australiano	956,05

Media dei titoli del 5 agosto 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	87,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	97,500
» 9% » » 1976-91	97,800
» 10% » » 1977-92	96,600
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,375
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,200
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	89,500
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,250
» » » » EFIM 1-8-1988	101 —
» » » » 1-11-1983/87	100 —
» » » » 1-12-1983/87	100,250
» » » » 1- 1-1984/88	100 —
» » » » 1- 2-1984/88	100,075
» » » » 1- 3-1984/88	100,075
» » » » 1- 4-1984/88	100,050
» » » » 1- 5-1984/88	100,025
» » » » 1- 6-1984/88	100,225
» » » » 1- 7-1983/88	100,925
» » » » 1- 8-1983/88	101,050
» » » » 1- 9-1983/88	101,025
» » » » 1-10-1983/88	101,575
» » » » 15- 7-1985/90	98,750
» » » » 16- 8-1985/90	98,750
» » » » 18- 9-1985/90	98,625
» » » » 18-10-1985/90	98,875
» » » » 1-11-1983/90	102,950
» » » » 18-11-1985/90	98,750
» » » » 1-12-1983/90	102,800
» » » » 18-12-1985/90	98,775
» » » » 1- 1-1984/91	102,875
» » » » 17- 1-1986/91	98,900
» » » » 1- 2-1984/91	102,825
» » » » 18- 2-1986/91	98,825
» » » » 1- 3-1984/91	101,325
» » » » 18- 3-1986/91	98,825
» » » » 1- 4-1984/91	101,550
» » » » 1- 5-1984/91	101,500
» » » » 1- 6-1984/91	101,900
» » » » 1- 7-1984/91	101,025
» » » » 1- 8-1984/91	101,150
» » » » 1- 9-1984/91	100,850
» » » » 1-10-1984/91	101,075
» » » » 1-11-1984/91	101,200
» » » » 1-12-1984/91	100,500
» » » » 1- 1-1985/92	98,775
» » » » 1- 2-1985/92	98,325
» » » » 1- 2-1985/95	99,100
» » » » 1- 3-1985/95	95,225
» » » » 1- 4-1985/95	95,125
» » » » 1- 5-1985/95	95,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1985/95	95,200
» » » » 1- 7-1985/95	97,200
» » » » 1- 8-1985/95	97,150
» » » » 1- 9-1985/95	97,175
» » » » 1-10-1985/95	97,950
» » » » 1-11-1985/95	97,850
» » » » 1-12-1985/95	97,500
» » » » 1- 1-1986/96	97,750
» » » » 1- 2-1986/96	97,850
» » » » 1- 3-1986/96	97,675
» » » » 1- 4-1986/96	96,750
» » » » 1- 5-1986/96	96,875
» » » » 1- 6-1986/96	96,700
» » » » 1- 7-1986/96	96,750
» » » » 1- 8-1986/96	96,750
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	101,400
» » » 12,50% 1- 2-1988	101,425
» » » 12,00% 1- 3-1988	100,825
» » » 12,25% 1- 5-1988	101,325
» » » 12,50% 1- 7-1988	102,200
» » » 12,50% 1-10-1988	102 —
» » » 12,50% 1-11-1988	102,600
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,400
» » » 12,50% 1- 2-1989	103,050
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,575
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,875
» » » 10,50% 1- 5-1989	99,750
» » » 12,50% 1- 1-1990	103,525
» » » 9,25% 1- 1-1990	95,050
» » » 12,50% 1- 2-1990	104 —
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,850
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,400
» » » 10,50% 1- 5-1990	99,550
» » » 10,00% 1- 6-1990	98,525
» » » 9,50% 1- 7-1990	97,225
» » » 9,50% 1- 8-1990	97,150
» » » 9,25% 1- 9-1990	95,575
» » » 9,25% 1-10-1990	94,250
» » » 9,25% 1-11-1990	94,200
» » » 9,25% 1-12-1990	95,550
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,850
» » » 9,25% 1- 1-1992	95,100
» » Nov. 12,00% 1-10-1987	100,625
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	108,050
» » » » 22-11-1982/89 13%	109,700
» » » » 1983/90 11,50%	109,175
» » » » 1984/91 11,25%	110,175
» » » » 1984/92 10,50%	109,050
» » » » 1985/93 9,60%	105,875
» » » » 1985/93 9,75%	106,500
» » » » 1985/93 9,00%	103,975
» » » » 1985/93 8,75%	102,350
» » » » 1986/94 8,75%	102,375
» » » » 1986/94 6,90%	96,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M05087

MINISTERO DEL TESORO

N. 152

Corso dei cambi del 6 agosto 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1364,60	1364,60	1364,40	1364,60	1364,60	1364,50	1364,40	1364,60	1364,60	1364,60
Marco germanico.	724,30	724,30	724,50	724,30	724,30	724,30	724,30	724,30	724,30	724,30
Franco francese	217,40	217,40	217,35	217,40	217,40	217,39	217,38	217,40	217,40	217,40
Fiorino olandese	643,60	643,60	643,60	643,60	643,60	643,50	643,40	643,60	643,60	643,60
Franco belga	34,935	34,935	34,94	34,935	34,935	34,93	34,929	34,935	34,935	34,93
Lira sterlina	2150,900	2150,900	2149 —	2150,900	2150,900	2151 —	2151,100	2150,900	2150,900	2150,90
Lira irlandese	1940,75	1940,75	1940,50	1940,75	1940,75	1941,15	1941,55	1940,75	1940,75	—
Corona danese	190,58	190,58	190,68	190,58	190,58	190,57	190,57	190,58	190,58	190,58
Dracma	9,61	9,61	9,60	9,61	—	—	9,62	9,61	9,61	—
E.C.U.	1503,700	1503,700	1503,80	1503,700	1503,700	1503,70	1503,73	1503,700	1503,700	1503,70
Dollaro canadese	1031,50	1031,50	1031 —	1031,50	1031,50	1031,15	1030,80	1031,50	1031,50	1031,50
Yen giapponese	9,037	9,037	9,05	9,037	9,037	9,03	9,036	9,037	9,037	9,03
Franco svizzero	873,87	873,87	874,05	873,87	873,87	873,91	873,95	873,87	873,87	873,87
Scellino austriaco	103,052	103,052	103,03	103,052	103,052	103,04	103,034	103,052	103,052	103,05
Corona norvegese.	198,84	198,84	198,80	198,84	198,84	198,84	198,85	198,84	198,84	198,84
Corona svedese	208,010	208,010	208,12	208,010	208,010	208 —	207,99	208,010	208,010	208 —
FIM	299,25	299,25	299,25	299,25	299,25	299,30	299,35	299,25	299,25	—
Escudo portoghese	9,274	9,274	9,27	9,274	9,274	9,28	9,29	9,274	9,274	9,27
Peseta spagnola	10,682	10,682	10,68	10,682	10,682	10,68	10,683	10,682	10,682	10,68
Dollaro australiano.	954,25	954,25	956,50	954,25	954,25	954,62	955 —	954,25	954,25	954,25

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 agosto 1987

Dollaro USA	1364,50	Lira irlandese	1941,15	Scellino austriaco	103,043
Marco germanico	724,300	Corona danese	190,575	Corona norvegese	198,845
Franco francese	217,390	Dracma.	9,615	Corona svedese	208 –
Fiorino olandese	643,50	E.C.U.	1503,71	FIM	299,300
Franco belga	34,932	Dollaro canadese	1031,150	Escudo portoghese	9,282
Lira sterlina	2151 —	Yen giapponese	9,036	Peseta spagnola	10,682
		Franco svizzero	873,910	Dollaro australiano	954,625

Media dei titoli del 6 agosto 1987

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	87,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	97,500
» 9% » » 1976-91	97,700
» 10% » » 1977-92	96,600
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,375
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	93,950
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	88,600
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,250
» » » » EFIM 1-8-1988	101 —
» » » » 1-11-1983/87	100 —
» » » » 1-12-1983/87	100,225
» » » » 1- 1-1984/88	100,125
» » » » 1- 2-1984/88	100,050
» » » » 1- 3-1984/88	100,025
» » » » 1- 4-1984/88	100,050
» » » » 1- 5-1984/88	100,050
» » » » 1- 6-1984/88	100,250
» » » » 1- 7-1983/88	100,925
» » » » 1- 8-1983/88	101,050
» » » » 1- 9-1983/88	100,975
» » » » 1-10-1983/88	101,575
» » » » 15- 7-1985/90	98,725
» » » » 16- 8-1985/90	98,775
» » » » 18- 9-1985/90	98,675
» » » » 18-10-1985/90	98,850
» » » » 1-11-1983/90	102,800
» » » » 18-11-1985/90	98,850
» » » » 1-12-1983/90	102,875
» » » » 18-12-1985/90	98,850
» » » » 1- 1-1984/91	102,950
» » » » 17- 1-1986/91	98,825
» » » » 1- 2-1984/91	103 —
» » » » 18- 2-1986/91	98,700
» » » » 1- 3-1984/91	101,525
» » » » 18- 3-1986/91	98,750
» » » » 1- 4-1984/91	101,700
» » » » 1- 5-1984/91	101,600
» » » » 1- 6-1984/91	101,825
» » » » 1- 7-1984/91	100,925
» » » » 1- 8-1984/91	101 —
» » » » 1- 9-1984/91	100,925
» » » » 1-10-1984/91	101,125
» » » » 1-11-1984/91	101,075
» » » » 1-12-1984/91	100,300
» » » » 1- 1-1985/92	98,850
» » » » 1- 2-1985/92	98,100
» » » » 1- 2-1985/95	98,700
» » » » 1- 3-1985/95	95 —
» » » » 1- 4-1985/95	95 —
» » » » 1- 5-1985/95	95,050

Titolo	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1985/95	94,925
» » » » 1- 7-1985/95	96,925
» » » » 1- 8-1985/95	96,850
» » » » 1- 9-1985/95	96,850
» » » » 1-10-1985/95	97,700
» » » » 1-11-1985/95	97,750
» » » » 1-12-1985/95	97,450
» » » » 1- 1-1986/96	97,200
» » » » 1- 2-1986/96	97,450
» » » » 1- 3-1986/96	96,900
» » » » 1- 4-1986/96	96,050
» » » » 1- 5-1986/96	96,475
» » » » 1- 6-1986/96	96,475
» » » » 1- 7-1986/96	96,475
» » » » 1- 8-1986/96	96,475
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	100,825
» » » 12,50% 1- 2-1988	101,325
» » » 12,00% 1- 3-1988	101,450
» » » 12,25% 1- 5-1988	101,200
» » » 12,50% 1- 7-1988	102,050
» » » 12,50% 1-10-1988	102,025
» » » 12,50% 1-11-1988	102,325
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,325
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,875
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,425
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,725
» » » 10,50% 1- 5-1989	99,425
» » » 9,25% 1- 1-1990	94,750
» » » 12,50% 1- 1-1990	103,175
» » » 12,50% 1- 2-1990	102,925
» » » 12,50% 1- 3-1990	101,500
» » » 12,00% 1- 4-1990	100,275
» » » 10,50% 1- 5-1990	98,150
» » » 10,00% 1- 6-1990	98,750
» » » 9,50% 1- 7-1990	96,875
» » » 9,50% 1- 8-1990	97,425
» » » 9,25% 1- 9-1990	95,025
» » » 9,25% 1-10-1990	94,050
» » » 9,25% 1-11-1990	94,025
» » » 9,25% 1-12-1990	94,575
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,600
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,225
» » Nov. 12,00% 1-10-1987	100,350
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	108,050
» » » » 22-11-1982/89 13%	109,600
» » » » 1983/90 11,50%	109,125
» » » » 1984/91 11,25%	110,100
» » » » 1984/92 10,50%	109 —
» » » » 1985/93 9,60%	105,675
» » » » 1985/93 9,75%	106,650
» » » » 1985/93 9,00%	103,975
» » » » 1985/93 8,75%	102,350
» » » » 1986/94 8,75%	102,375
» » » » 1986/94 6,90%	95,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M06087

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 7 luglio 1987 il dott. Massimo Stringa è stato nominato commissario liquidatore della società Cooperativa di sviluppo agricolo e avicolo C.A.S.A., con sede in Faenza (Ravenna), sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 28 agosto 1971 in sostituzione del dott. Daniele Lucchi, deceduto.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1987 il dott. Panico Gaetano è stato nominato commissario governativo della cooperativa «Agricola S. Biagio», con sede in Rapolla (Potenza), per un periodo di dodici mesi, in sostituzione del sig. Giulio Colucci, che non ha accettato l'incarico.

87A6500

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere sulla domanda di riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Quiliano», di delimitazione della relativa zona di produzione, di autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive e di riferimento al nome di vitigni.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, esaminate le domande presentate dagli interessati e le relative documentazioni allegate intese ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Quiliano» e l'autorizzazione all'utilizzazione, unitamente all'indicazione geografica di cui trattasi, dell'indicazione aggiuntiva bianco nonché del riferimento al nome dei vitigni sotto elencati: Alicante N, Lumassina B (sinonimi Buzzetto o Mataosso), Pigato B, Rossese N, Sangiovese N e Vermentino B, comunica che le stesse sono conformi alle disposizioni di cui ai decreti ministeriali 21 dicembre 1977, 5 agosto 1982 e 9 dicembre 1983.

Si precisa che la zona di produzione delle uve è quella proposta dagli interessati e riguarda l'intero territorio amministrativo del comune di Quiliano (provincia di Savona).

Le eventuali istanze riguardanti il riconoscimento dell'indicazine geografica dei vini da tavola «Quiliano» e l'autorizzazione, unitamente all'indicazione geografica di cui trattasi; all'utilizzazione dell'indicazione aggiuntiva e del riferimento al nome dei vitigni sopra elencati, come proposto dagli interessati, dovranno essere inviate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione sesta, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzeta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A6970

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi dello zucchero. (Provvedimento n. 24/1987)

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Visto il regolamento CEE n. 1890/87 del 2 luglio 1987 che stabilisce il nuovo tasso di conversione ECU/lire italiane per il settore agricolo;

Visti i regolamenti CEE n. 1912/87 n. 1913/87 del 2 luglio 1987 concernenti, tra l'altro, i prezzi di intervento dello zucchero bianco; nonché il regolamento CEE n. 1889/87 del 6 luglio 1987 concernente il contributo spese di magazzinaggio per la campagna 1987-88;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968, n. 55/79 del 21 novembre 1979, n. 48/81 del 22 dicembre 1981, n. 38/86 del 26 giugno 1986 concernenti la disciplina ed i prezzi nazionali dello zucchero;

Ritenuto necessario adeguare i prezzi nazionali ai richiamati regolamenti comunitari;

Ritenuto altresì necessario adeguare alla dinamica dei costi le incidenze dei trasporti e dei margini commerciali sui prezzi;

D'intesa con il Ministro del tesoro ai sensi del decreto legislativo del 26 gennaio 1948, n. 98;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Con decorrenza dal giorno di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* i prezzi dello zucchero comprensivi delle imposte, del sovrapprezzo, della quota trasporto, nonché del margine di commercializzazione sono i seguenti:

1) *Per le vendite dal dettagliante:*

a) zucchero semolato in sacchi di carta da kg 50, tara merce, L. 1.315 il kg; per le vendite a sacchi interi da 50 kg e/o 100 kg netti in confezioni originali, il prezzo di L. 1.315 si applica al peso di kg 100,705 per quintale di prodotto netto;

b) zucchero semolato in astucci da 1/2, da 1 e da 2 kg confezioni a peso netto . . . . L. 1.385 il kg

c) zucchero semolato in pacchi da 1/2, da 1 e da 2 kg confezioni a peso netto . . . . L. 1.375 il kg

2) *Per le vendite dal grossista e/o importatore:*

a) zucchero semolato in sacchi di carta da kg 50:

confezione tara merce . . . . L. 1.271 il kg

confezione a peso netto . . . . » 1.277 »

b) zucchero semolato in astucci da 1/2, da 1 e da 2 kg confezioni a peso netto . . . . » 1.345 »

c) zucchero semolato in pacchi da 1/2, da 1 e da 2 kg confezione a peso netto . . . . » 1.334 »

I suddetti prezzi valgono per i centri forniti di depositi grossisti: per gli altri centri è consentita la maggiorazione di L. 10 il kg. Per le località delle isole minori tale maggiorazione è di L. 15 il kg.

3) *Per le vendite dal produttore:*

a) zucchero semolato in sacchi di carta da kg 50:

tara merce . . . . L. 1.218 il kg

peso netto . . . . » 1.226 »

b) zucchero semolato in astucci da 1/2, da 1 e da 2 kg a peso netto . . . . » 1.294 »

c) zucchero semolato in pacchi da 1/2, da 1 e da 2 kg a peso netto . . . . » 1.281 »

4) Per le varietà speciali destinate ad usi diversi dal consumo alimentare diretto gli stacchi di prezzo, al netto di IVA, rispetto alla qualità semolato in sacchi di carta da kg 50 a peso netto, sono così fissati:

L. 25 al kg in più per lo zucchero raffinato per uso industriale con contenuto in ceneri non superiore a 0,004% da accertarsi in via conduttometrica (extrafino);

per lo zucchero allo stato sfuso L. 16,56 al kg in meno rispetto al prezzo dei prodotti in sacchi di carta al peso netto.

5) Per le altre disposizioni in ordine alle maggiorazioni relative al prodotto in sacchi juta o cotone e alle consegne delle confezioni in cartoni o fardelli da kg 10 e da kg 20, nonché in merito alle condizioni del trasporto per la resa franco destino, restano confermate le norme di cui al citato provvedimento C.I.P. n. 55/1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 22 novembre 1979.

La riduzione dell'abbuono trasporto per le consegne su mezzi stradali disposti dall'acquirente è di L. 438 al q.le.

6) Ai sensi e per gli effetti di cui al punto 1) del provvedimento C.I.P. n. 48/1981 del 22 dicembre 1981, il sovrapprezzo è fissato nella misura di L. 15,57 per kg netto di zucchero bianco ivi compreso lo zucchero proveniente dall'estero contenuto in prodotti trasformati o con zucchero aggiunto.

Tale importo sarà versato alla Cassa conguaglio zucchero dai produttori nazionali, nonché dagli importatori di zucchero, o di prodotti contenenti zucchero, contestualmente e secondo le modalità stabilite per il pagamento dell'imposta di fabbricazione e della sovraimposta di confine.

7) Tutti coloro che alle ore zero del giorno di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* detengono sul territorio nazionale zucchero di qualsiasi qualità e tipo, per quantità superiori a 10 quintali, debbono dichiarare le relative quantità alla Cassa conguaglio zucchero - Roma - Via dei Maroniti, 40, entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le dichiarazioni da effettuarsi con lettera raccomandata, a firma del legale rappresentante della società, debbono contenere le seguenti indicazioni:

nome o ragione sociale del dichiarante (in particolare se trattasi di grossista, importatore o dettagliante);

titolo in base al quale le giacenze o i prodotti viaggianti sono tenuti (in proprietà, in deposito conto terzi, ecc.);

luogo ove il prodotto è immagazzinato e, per quello viaggiante, la località di destino;

i singoli quantitativi, a seconda che si tratti di zucchero bianco, di zucchero greggio e di sciroppi di zucchero, distinti per prodotto nazionale o prodotto di provenienza estera.

Coloro i quali hanno l'obbligo di tenere il registro di carico e di scarico ai sensi dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, modificato dall'art. 9 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modifiche, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, debbono presentare la dichiarazione corredata di copia del relativo foglio del predetto registro vistata dall'ufficio competente per territorio, alle ore 24 del giorno precedente la pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Coloro che detengono ancora prodotti gravati d'imposta, sono tenuti invece a presentare il certificato del competente ufficio finanziario (UTIF - Dogane) con i quantitativi esistenti alle ore zero del giorno della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per i prodotti viaggianti ancora gravati d'imposta, la ditta deve esibire un attestato dell'UTIF che ha il controllo dello stabilimento o deposito destinatario della merce, con gli estremi della bolletta di cauzione C/21 e gli estremi del registro di carico e scarico.

Per i prodotti viaggianti liberi, oltre al nome del vettore, la dichiarazione deve essere corredata con copia della bolletta di accompagnamento emessa ai sensi dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, modificato dall'art. 9 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modifiche, nella legge 7 agosto 1986, n. 462.

I detentori di zucchero che non rientrano nei casi precedenti debbono corredare la dichiarazione con un verbale di inventario delle giacenze, vistato da un pubblico ufficiale.

Coloro che non osservano le disposizioni di cui sopra saranno deferiti all'autorità giudiziaria competente.

La Cassa conguaglio zucchero è autorizzata ad effettuare specifici accertamenti che riterrà necessari per il tramite degli organi di polizia tributaria.

8) Sui quantitativi di zucchero bianco, zucchero grezzo e sciroppi di zucchero, di produzione nazionale o di importazione, che hanno già assolto il sovrapprezzo — in quanto già estratti dai magazzini fiduciari o sdoganati — nella misura di L. 8,36 al kg netto e comunque giacenti sul territorio nazionale alle ore zero del giorno di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e da chiunque detenuti a qualsiasi titolo, è dovuta una contribuzione di L. 7,21 al kg netto, pari allo scarto tra il sovrapprezzo già corrisposto e quello vigente a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

9) La contribuzione di cui al punto precedente dovrà essere versata entro il 15 del mese successivo a quello di vendita e comunque non oltre il 30 ottobre 1987, sul conto corrente postale n. 39766001, oppure sul conto corrente bancario n. 54565.95 presso il Monte dei Paschi di Siena - sede di Roma; entrambi intestati alla Cassa conguaglio zucchero, via de' Maroniti n. 40, Roma - c.a.p. 00187, indicando il numero e la data del presente provvedimento, il numero eventuale di posizione presso la Cassa e la quantità soggetta a contribuzione.

Dei predetti versamenti dovrà essere data comunicazione alla Cassa con lettera raccomandata corredata da copia fotostatica delle ricevute dei versamenti stessi.

Per i versamenti effettuati successivamente ai suddetti termini, sono dovuti gli interessi fissati dalla Cassa conguaglio zucchero per i ritardati pagamenti.

Il mancato versamento entro quindici giorni da detti termini, darà luogo all'applicazione della riscossione coattiva nonché della sanzione pecuniaria di cui al decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, senza pregiudizio dell'azione penale qualora il fatto costituisse reato.

10) Sono esenti dal pagamento della contribuzione di cui al punto 8), le quantità di zucchero costituenti le scorte operative delle aziende utilizzatrici, purché detenute nei magazzini delle stesse aziende, pari a 2/12 del consumo di zucchero relativo alla campagna 1986-87.

A tal fine, le aziende interessate dovranno integrare la dichiarazione di cui al punto 7) con l'indicazione delle giacenze al 30 giugno 1986 e delle quantità acquistate successivamente fino al 30 giugno 1987 al netto di eventuali cessioni a qualsiasi titolo effettuate ad altri operatori.

In alternativa, le aziende utilizzatrici possono optare per le esenzioni di un quantitativo di zucchero pari ai consumi dei mesi di luglio e agosto 1986, senza tuttavia, che la quantità così da esentare superi il 40% dei consumi complessivi relativi alla campagna 1986-87.

A tal fine, le aziende interessate debbono integrare la dichiarazione di cui al punto 7) del presente provvedimento, con l'indicazione delle giacenze al 30 giugno 1986, e gli acquisti dei mesi di luglio e agosto 1986, nonché delle giacenze esistenti al 31 agosto 1986.

Gli acquisti dovranno essere documentati, a pena di decadenza del beneficio, con copia delle relative fatture.

Sono altresì esenti dal pagamento delle contribuzioni di cui al punto 8) i quantitativi di zucchero facenti parte dei contingenti che fruiscono di un regime speciale in talune zone.

Sono pure esenti i quantitativi che si trovano sotto il regime doganale della temporanea importazione, salvo che non vengano successivamente nazionalizzati.

In questo caso dovranno essere corrisposte le contribuzioni di cui al punto 8) entro il 15 del mese successivo a quello dell'avvenuta nazionalizzazione.

È anche esente lo zucchero denaturato per l'alimentazione del bestiame.

11) In attesa della delibera CIPE da adottarsi, ai sensi del decreto-legge n. 694/81, circa le misure di intervento relative alla campagna 1987-88 la quota parte di sovrapprezzo da rimborsare per lo zucchero acquistato ed utilizzato per ottenere prodotti trasformati, resta fissata nella misura pari a 2/3 del sovrapprezzo come sopra determinato.

La Cassa conguaglio zucchero provvederà ad indicare, con apposita circolare, le relative modalità di applicazione.

12) Ai fini della copertura degli impegni finanziari previsti per la campagna 1987-88, la Cassa conguaglio zucchero è autorizzata ad utilizzare, fino alla concorrenza di 20 miliardi, le disponibilità derivanti dalla gestione dei precedenti esercizi.

Roma, addì 7 agosto 1987

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

87A7164

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi

(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del decreto del Ministero delle finanze 17 aprile 1986, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE l'11 agosto 1987 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.290
Benzina super senza piombo	»	1.315
Benzina normale	»	1.240
Benzina agricola	»	230
Benzina pesca e piccola marina	»	1.193
Gasolio autotrazione	»	653
Gasolio agricoltura	»	295
Petrolio agricoltura	»	284
Gasolio pesca e piccola marina	»	271
Petrolio pesca e piccola marina	»	261

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	609	612	615	618	621
Petrolio (*)	»	651	654	657	660	663
Olio comb.le fluido	L./kg	375	378	381	384	387

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

87A7163

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione della giunta regionale 17 luglio 1987, n. 3524, il sig. Renzo Marinig con studio in Udine, presso Cogeturist, via Codroipo n. 1, è stato nominato commissario liquidatore della «Stalla sociale di Venzone - Società cooperativa a r.l.», in Venzone, posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile con precedente deliberazione della giunta regionale n. 1630 del 21 aprile 1982, in sostituzione del dott. Cirino Squatrito.

Con deliberazione della giunta regionale 17 luglio 1987, n. 3530, sono stati conferiti i poteri dell'assemblea limitatamente all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1986 al rag. Felice Colonna di Udine, commissario governativo della «Cooperativa edilizia Rinascita di Gemona - Società cooperativa a r.l.», in Gemona del Friuli (Udine).

87A6991

Liquidazione coatta amministrativa di due società cooperative

Con deliberazione 10 luglio 1987, n. 3385, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «Gruppo artigiano arredamenti - Società cooperativa a r.l.», in Udine, costituita il 18 settembre 1985 per rogito notaio dott. Antonio Frattasio di Udine ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Alessandra Pascolo con studio in Udine, via Aquileia, 22.

Con deliberazione 10 luglio 1987, n. 3386, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «Cooperativa legno Aussa Corno - Società cooperativa a r.l.», in S. Giorgio di Nogaro, costituita il 7 gennaio 1984 per rogito notaio dott. Antonio Frattasio di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Luigi Iannacone, residente in Premariacco, via Papa Giovanni XXIII.

87A6990

PROVINCIA DI TRENTO

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Si comunica che la S.p.a. «Nambrone Le Fonti», in Carisolo (Trento), con deliberazione della giunta provinciale n. 4134 dell'8 maggio 1987 è stata autorizzata all'aggiornamento delle analisi chimica e batteriologica riportate sulle etichette dell'acqua minerale «Surgiva».

Si comunica che la società «Nuova Fonti San Martino S.p.a.», con sede in Fiera di Primiero (Trento) e stabilimento in Transacqua (Trento), è stata autorizzata con deliberazione della giunta provinciale di Trento n. 5248 del 5 giugno 1987, all'adeguamento delle etichette dell'acqua minerale «Idrea», alle norme contenute nel decreto ministeriale 1° febbraio 1983.

Le etichette dovranno essere conformi agli esemplari allegati alla deliberazione della giunta provinciale di Trento n. 5248 del 5 giugno 1987 ed i contenitori dell'acqua minerale «Idrea» non dovranno essere contrassegnati con altri stampati, oltre ai predetti.

87A6989

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso, per esami, a due posti di segretario (sesta qualifica funzionale) nel ruolo del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 30 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e in particolare il comma terzo secondo il quale alla copertura dei posti comunque disponibili nelle singole qualifiche funzionali si provvederà immediatamente mediante l'assunzione degli idonei dell'ultimo concorso espletato per ogni qualifica funzionale o, in mancanza, mediante concorso si sensi del quinto comma dell'art. 10 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Considerato che, per quanto riguarda la sesta qualifica funzionale, non esistono idonei nei concorsi già espletati e che, pertanto, occorre provvedere alla copertura dei posti comunque disponibili mediante concorso;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni e il relativo regolamento di esecuzione approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, relativa al nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310 e 25 giugno 1983, n. 344, relativi alla corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Vista la legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, e in particolare quanto previsto dall'art. 20 in materia di reclutamento di pubblici dipendenti e di svolgimento dei relativi concorsi;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732, concernente l'eliminazione del requisito della buona condotta ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1986, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1986, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 175, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986, concernente norme per lo snellimento delle procedure dei concorsi di amissione agli impieghi nelle amministrazioni statali e in particolare gli articoli 1, 2, 5, 9, e 10;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, e in particolare le disposizioni previste dall'art. 7, commi quarto, quinto, sesto e settimo, concernenti le graduatorie di merito, la presentazione dei documenti di rito e i provvedimenti di nomina;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amminitrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Visto il regolamento organico approvato con regio decreto 29 luglio 1938, n. 1234, così come modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1949, n. 325;

Visto il decreto interministeriale 22 febbraio 1972, relativo al riconoscimento dei diplomi di qualifica di stenodattilografo in lingue estere e corrispondente commerciale in lingue estere per l'ammissione ai concorsi per i posti della carriera di concetto banditi dal servizio delle informazioni e dall'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 gennaio 1974 con cui sono stati stabiliti i programmi d'esame dei concorsi di ammissione alle carriere del servizio delle informazioni e dell'ufficio della proprietà lettararia, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'art. 5 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1986 relativo alle prove d'esame;

Accertato che nella sesta qualifica funzionale corrispondente alla ex qualifica di segretario della carriera del personale di concetto della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono utilizzabili due posti in considerazione del riassorbimento di posizioni soprannumerarie e fuori ruolo a vario titolo sul totale dei posti in ruolo, nonché tenuto conto dell'attuazione in itinere delle disposizioni della legge 8 agosto 1985, n. 455;

Tenuto conto, inoltre, della riserva di cui all'art. 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

È indetto un pubblico concorso, per esami, a due posti di segretario in prova (sesta qualifica funzionale) nel ruolo del personale di concetto della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

A norma dell'art. 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312, un posto dei suddetti due è riservato agli impiegati della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, appartengano alla quinta qualifica funzionale con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso a tale qualifica.

Ai fini suddetti è considerata equipollente all'anzianità di qualifica quella della carriera di appartenenza che ha dato titolo all'inquadramento nella stessa qualifica.

Il posto riservato che non venisse coperto per mancanza di vincitore o di idoneo verrà conferito ad altro candidato idoneo.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge n. 482/1968 il limite di età è elevato a 55 anni per i candidati appartenenti alle categorie privilegiate indicate nella citata legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti dei candidati che, alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegato o di operaio dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o appartengano al personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

Si prescinde, altresì, dal limite massimo di età nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica cessati dal servizio che si trovino nelle condizioni di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

c) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a vista medica di controllo i vincitori del concorso;

d) diploma di istituto d'istruzione di secondo grado.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'esclusione dal concorso per difettto dei requisiti prescritti può essere disposta in ogni momento con decreto motivato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.
Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, dovrà pervenire alla Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del personale e degli affari generali (via Po, 14, Roma) entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda si considera prodotta in tempo utile purché spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti debbono indicare:

a) cognome e nome (le donne coniugate debbono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

b) luogo e data di nascita, nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali eventualmente riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale o successiva riabilitazione anche se non revocata), i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico, ed ogni altro procedimento penale conclusosi con decisione diversa dal proscioglimento o dalla assoluzione con formula piena (ciò perché il fatto non sussiste e per non aver commesso il fatto); tale dichiarazione va resa anche se negativa;

f) il titolo di studio con l'indicazione della scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) se abbiano prestato o meno servizio presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; tale dichiarazione va resa anche se negativa;

i) domicilio al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni e, possibilmente, recapito anche telefonico;

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti o dal funzionario competente a ricevere la domanda di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'omissione della autenticazione della firma in calce alla domanda o di alcuna delle dichiarazioni di cui alle lettere da *a)* ad *h)* dà luogo alla esclusione dell'aspirante dal concorso.

L'amministrazione non assume nessuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa; né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1986 e sarà composta da un dirigente con qualifica non inferiore a dirigente superiore, con funzioni di presidente, e da due dirigenti con qualifica di primo dirigente; le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato appartenente alla sesta qualifica.

Art. 5.
Materie d'esame

Il concorso comprende due prove scritte di cui una a contenuto teorico-pratico ed un colloquio ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1986 e si effettuerà in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) principi di diritto costituzionale e/o amministrativo;

2) elementi di contabilità di Stato (a contenuto teorico-pratico).

Per lo svolgimento delle prove scritte è ammessa la consultazione di testi di legge non commentati ed in particolare per la prova scritta a contenuto teorico-pratico la consultazione della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato e successive modificazioni.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

1) materie delle prove scritte;

2) storia e legislazione sulla stampa, le informazioni e il diritto d'autore;

3) nozioni di storia civile e letteraria d'Italia dall'età moderna ai nostri giorni;

4) nozioni di economia politica.

Art. 6.
Svolgimento delle prove

L'avviso per la determinazione della data, l'ora e la sede delle prove scritte e orali sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana dell'11 novembre 1987.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo, nei giorni e nell'ora indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale*, per sostenere le prove scritte del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento, fatti salvi gli eventuali provvedimenti di esclusione, per accertamento successivo, della mancanza dei prescritti requisiti.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 21/30 nelle prove scritte e non meno di 18/30 in ciascuna di esse.

L'avviso per presentarsi al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno 21/30.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amminitrazione stessa.

Il punteggio finale sarà dato dalla somma della media dei voti conseguiti nella prova scritta e teorico-pratica e della votazione conseguita nel colloquio.

Art. 7.
Titoli di precedenza e preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio debbono inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentare all'ufficio del personale e degli affari generali della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il predetto colloquio i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza a parità di merito nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 8.
Graduatoria di merito - Assunzione in prova
Documenti di rito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto presidenziale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dei vincitori del concorso saranno immediatamente invitati ad assumere servizio in prova negli uffici della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla ricezione di apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico dovrano essere presentati all'ufficio del personale della Direzione generale entro il primo mese di servizio.

I nuovi assunti potranno essere invitati a regolarizzare entro trenta giorni a pena di decadenza, la documentazione eventualmente incompleta o affetta da vizio sanabile.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

La nomina in prova dei vincitori decorre dalla data di effettiva assunzione in servizio.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate.

I vincitori del concorso assunti in prova dopo un periodo non inferiore a sei mesi conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione dei servizi, la nomina a impiegato della sesta qualifica funzionale nel ruolo del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 10

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto, durante il periodo di prova, il trattamento economico iniziale della sesta qualifica funzionale previsto dall'art. 1 dei decreti del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310 e 25 giugno 1983, n. 344.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1987

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1987
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 372

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del Personale e degli affari generali - Via Po, 14 - 00100 ROMA

Il sottoscritto.. (1)
(cognome e nome)

....
(luogo di nascita) (data di nascita)

....
(domicilio: via/piazza, numero civico)

....
(c.a.p. - comune di residenza - provincia) (eventuale recapito tel.)

chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a due posti di segretario in prova (sesta qualifica funzionale) nel ruolo del personale di concetto della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Fa presente di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età perché.. (2).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di......... .... (3);

c) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;

ovvero: di avere riportato le seguenti condanne penali:......... ....;

e/o: di avere i seguenti procedimenti penali pendenti:........... .... (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio:........... conseguito presso.............................. in data ....;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente.. (5);

f) di non avere prestato servizio presso amministrazioni statali;

ovvero: di prestare servizio presso.. con la qualifica di .... essendo stato assunto il ....;

ovvero: di avere prestato servizio presso................................ con la qualifica di .... dal .... al .... a seguito di .... (indicare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

g) di non essere stato mai destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Il sottoscritto desidera ricevere ogni comunicazione riguardante la presente domanda di partecipazione al concorso di cui sopra al domicilio suindicato *e/o:* al seguente recapito...................................

Data, ...

Firma
.... (7)

---

(1) Le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 35° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) Nelle eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziale che lo ha emesso.

(5) Secondo i casi: di avere prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il .... ; di non avere prestato servizio militare perché, pure dichiarato abile arruolato, gode di congedo (o di rinvio) in qualità di.................... *ovvero:* perché riformato, o rivedibile; *o* perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. — Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via, piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia, eventuale recapito telefonico) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

87A7048

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami, a trentacinque posti per la nomina a primo dirigente del ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato di cui al primo comma dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvatte con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, riguardante il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 7 agosto 1985, n. 427, concernente il riordinamento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 190 del 18 agosto 1986;

Vista la legge 11 luglio 1986, n. 341, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate;

Considerato che occorre indire ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 427 del 1985, un concorso per esami, per l'attribuzione della qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato;

Attesa l'assoluta necessità di procedere, immediatamente, alla copertura di trentacinque posti;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

È indetto un concorso, per esami, a trentacinque posti per la nomina a primo dirigente del ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato, di cui al primo comma dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso predetto possono partecipare gli impiegati delle ex carriere direttive amministrative delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, con qualifica funzionale non inferiore alla ottava che abbiano riportato, nel quinquennio precedente, un giudizio complessivo non inferiore ad ottimo.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 3.

Presentazione della domanda - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.A.G. - Divisioe V - Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, e redatta sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato, ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione al concorso spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento agli uffici indicati nel predetto primo comma del presente articolo, dopo scaduto il termine stabilito del comma medesimo.

Non si terrà conto, altresi, delle domande che non contengano tutte le indicazioni di cui al presente decreto, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda i candidati debbono dichiarare:

a) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome da nubile, il cognome da coniugata ed il nome);

b) la data ed il luogo di nascita;

c) la residenza;

d) l'amministrazione statale presso la quale prestano servizio;

e) l'appartenenza ad una delle ex carriere direttive amministrative delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, precisando la qualifica funzionale attualmente rivestita con l'indicazione della relativa data di decorrenza;

f) di non aver riportato, nel quinquennio precedente, un giudizio complessivo inferiore ad ottimo;

g) il recapito, compreso il numero di codice di avviamento postale con l'eventuale numero telefonico, presso il quale si desidera siano indirizzate le comunicazioni relative al concorso, con l'impegno di farne conoscere le successive variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

La predetta autenticazione può essere sostituita dal visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge 7 agosto 1985, n. 427.

Art. 5.

Programma e diario della prova scritta

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed in un colloquio.

La prova scritta sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni amministrativo-contabili, mentre il colloquio verterà sui particolari servizi di istituto.

La prova scritta del concorso avrà luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, con inizio alle ore 8 del 20 ottobre 1987.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, dovranno presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora indicata.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Art. 6.

Ammissione al colloquio

Al colloquio sono ammessi soltanto coloro i quali avranno ottenuto almeno la votazione di otto decimi nella prova scritta.

I candidati ammessi al colloquio sarano avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nella predetta prova scritta.

Il colloquio non si intenderà superato se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di otto decimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto riportato nalla prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 7.

Documenti di riconoscimento

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento personale (mod. AT) rilasciata dalle amministrazioni dello Stato ai propri dipendenti.

Art. 8.

Titoli di preferenza

Ciascun concorrente che abbia superato il colloquio e che intenda far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di preferenza nella nomina, deve far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato - I.G.A.G. - Divisione V - Via XX Settembre, n. 97 - 00187 Roma, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data in cui ha superato detto colloquio, i sottospecificati documenti, che attestino il possesso dei seguenti titoli:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autenticata del brevetto oppure copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il coferimento della ricompensa;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce di invalidità ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidità;

4) mutilato o invalido del lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura ed il grado della mutilazione o invalidità;

5) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparati: certificato rilasciato dalla competente prefettura ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

6) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione presso cui il caduto prestava servizio unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la paternità del candidato. Coloro che sono equiparati agli orfani di caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo punto n. 13);

7) orfano di caduto sul lavoro o equiparato: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L.;

8) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto oppure copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

9) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: documentazione come al punto n. 8);

10) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia, di data recente, rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

11) coloro che hanno frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente amministrazione;

12) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: stessi documenti di cui al punto n. 2), unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la paternità del candidato;

13) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata del padre che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidità, unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la paternità del candidato;

14) figlio di mutilato od invalido del lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L.;

15) madre, vedova non rimaritata e sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente punto n. 2) rilasciato a nome del marito, unitamente ad una certificazione idonea a comprovare lo stato di coniugio;

16) madre, vedova non rimaritata e sorella vedova o nubile di caduto per servizio: dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

17) madre, vedova non rimaritata e sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L.;

18) ex combattente od assimilato:

a) per gli ex combattenti della guerra 1940-1945, partigiani combattenti o sminatori: stato di servizio ovvero foglio matricolare rilasciato dal Ministero della difesa;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, e successive modificazioni;

19) i candidati cha abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nella Ragioneria generale dello Stato: copia dello stato di servizio, di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui i medesimi hanno superato il colloquio, con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati;

20) coniugato o vedovo, con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

21) mutilato o invalido civile: certificato rilasciato dalla commissione sanitaria regionale o dalla commissione sanitaria provinciale, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

22) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma: stato matricolare, di data recente, rilasciato dalla competente autorità militare;

23) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: copia dello stato di servizio di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui i medesimi hanno superato il colloquio, con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati;

Tutti i suindicati documenti devono essere presentati in originale o copia autenticata e debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il termine stabilito nel primo comma del presente articolo.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti già presentati o comunque in possesso di questa od altra amministrazione.

Art. 9.

Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui all'art. 6 del presente bando.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, riportate nell'art. 8 del presente decreto.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'art. 1 del presente bando.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto del Ministro del tesoro, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

Reclami avverso la graduatoria

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della gradutoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970, così come modificate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 190 del 18 agosto 1986.

Gli eventuali reclami, relativi alla preferenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministro del tesoro, non oltre il termine di giorni quindici decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'avviso, di cui all'ultimo comma del precedente art. 9.

Art. 11.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.A.G. - Divisione V - Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) copia integrale dello stato matricolare con l'indicazione di tutti i giudizi complessivi riportati;

b) certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi, il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve contenere, inoltre, anche per i non invalidi, l'attestazione che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I suddetti documenti debbono essere in data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Non sono ammessi riferimenti a documenti già presentati o comunque in possesso di questa amministrazione.

Art. 12.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulterranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati primi dirigenti nel ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato, di cui al primo comma dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Agli stessi vincitori competerà il trattamento economico relativo alla predetta qualifica, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni, oltre gli altri assegni spettanti per legge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 giugno 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1987
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 47

87A7049

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di quaranta ufficiali di complemento in ferma biennale delle varie Armi dell'Esercito ad un corso di pilotaggio ad ala fissa o ad ala rotante.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di quaranta ufficiali di complemento in ferma biennale delle varie Armi dell'Esercito ad un corso di pilotaggio ad ala fissa o ad ala rotante.

Lo svolgimento del concorso comprende:

a) l'accertamento dell'idoneità fisica;

b) un accertamento di carattere tecnico-attitudinale;

c) una prova orale;

d) una prova di attitudine al pilotaggio.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso gli ufficiali di complemento dell'Esercito in ferma biennale provenienti dalle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio-trasmissioni, in possesso dei seguenti requisiti:

a) non abbiano superato il ventiquattresimo anno di età alla data del 31 dicembre 1987;

b) abbiano riportato sempre almeno la qualifica «superiore alla media»;

c) non siano stati dimessi per inattitudine al volo o per motivi disciplinari dal precedente corso di pilotaggio dell'Esercito;

d) siano provenienti dai seguenti corsi A.U.C.: 118°, 119°, 120°, 121°, 122° e 123°.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta legale, come da modello allegato *A*, dovranno essere indirizzate allo Stato maggiore dell'Esercito - Ispettorato dell'aviazione leggera dell'Esercito, e dovranno essere presentate dagli interessati al comando del reparto od ente dal quale dipendono entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le firme in calce alle domande devono essere autenticate dal comandante del reparto od ente dal quale i concorrenti dipendono.

I comandi e gli enti che riceveranno le domande dovranno indicare sulle stesse la data di presentazione con dichiarazione in calce o mediante bollo d'ufficio e trasmetterle subito all'ispettorato dell'aviazione leggera dell'Esercito.

I comandi e gli enti suddetti dovranno altresì trasmettere all'ispettorato unitamente alle domande o al più tardi entro il trentesimo giorno successivo quello di scadenza del termine per la presentazione delle domande stesse i seguenti documenti aggiornati in ogni parte alla data di scadenza del concorso:

a) copia del libretto personale;

b) copia dello stato di servizio;

c) dichiarazione di completezza del libretto personale rilasciata dagli ufficiali interessati.

Art. 4.

Il Ministro della difesa, può, con provvedimento motivato escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti per essere ammesso al corso di pilotaggio.

Art. 5.

L'ispettorato dell'aviazione leggera dell'Esercito comunicherà ai concorrenti le date in cui dovranno presentarsi presso un istituto medico legale dell'Aeronautica militare per essere sottoposti all'accertamento previsto dall'art. 1, lettera *a*), e presso il centro aviazione leggera Esercito di Viterbo per l'accertamento previsto dall'art. 1, lettera *b*), e per le prove indicate nello stesso articolo, lettere *c*) e *d*), del presente bando.

La mancata presentazione nel giorno indicato comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 6.

L'idoneità fisica viene accertata dagli istituti medici legali dell'Aeronautica militare di Milano, Roma e Napoli.

I candidati risultati non idonei saranno esclusi dal concorso.

Art. 7.

I candidati risultati idonei alla visita medica saranno ammessi ad un accertamento di carattere tecnico-attitudinale.

Risulteranno idonei i candidati che conseguiranno un punteggio minimo di sessanta centesimi.

Art. 8.

I candidati risultati idonei all'accertamento tecnico-attitudinale saranno ammessi a sostenere la prova orale che consisterà in un esame sulle seguenti materie (allegato *B*):

matematica;

fisica;

topografia;

lingua inglese.

L'esame avrà la durata orientativa di trenta minuti.

Verrà attribuito ad ogni concorrente un punteggio in centesimi

Conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato un punteggio minimo di sessanta centesimi.

Art. 9.

La prova di attitudine al pilotaggio dei candidati verrà svolta nello stesso periodo in cui si esegue la prova orale.

Consisterà in uno specifico programma svolto da ogni candidato su simulatore di volo.

La commissione attribuirà a ciascun candidato un punteggio in centesimi.

Art. 10.

La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla commissione giudicatrice secondo i seguenti parametri:

a) classifica corso A.U.C.: un punteggio massimo di venti centesimi;

b) durata del servizio prestato: tre centesimi di punto ogni tre mesi di servizio prestato da ufficiale per un massimo di venti centesimi di punto;

c) qualità morali, militari e professionali quali si rilevano dalla documentazione caratteristica: un punteggio massimo di cinquanta centesimi;

d) possesso di brevetto di pilota civile: un punteggio massimo di dieci centesimi.

Art. 11.

La valutazione dei titoli e della prova orale ai fini della formazione della graduatoria sarà effettuata da una commissione costituita con successivo decreto e così composta:

da un ufficiale generale o colonnello in s.p. dell'Esercito, presidente;

da quattro ufficiali superiori in s.p. dell'Esercito, membri, di cui il meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario.

Art. 12.

Ai fini della formazione della graduatoria il punteggio di merito complessivo è dato dalla media aritmetica della somma dei punteggi ottenuti nelle varie prove e per i titoli posseduti, tenendo conto che alle prove di attitudine al pilotaggio verrà attribuito un coefficiente «3».

Art. 13.

I concorrenti ordinati in graduatoria come specificato nell'art. 12 saranno dichiarati vincitori del concorso ed ammessi al corso di pilotaggio fino al raggiungimento del numero dei posti messi a concorso.

Art. 14.

Gli ufficiali ammessi ai corsi di pilotaggio devono, all'atto dell'ammissione, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni dodici decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi.

Gli ufficiali che non sottoscriveranno la ferma di dodici anni saranno esclusi dal corso e sostituiti da altrettanti candidati dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 12.

Art. 15.

Gli ufficiali di complemento che non portino a termine o non superino il corso di pilotaggio o che vengano successivamente esonorati sono prosciolti dalla ferma di anni dodici salvo gli obblighi di ferma precedentemente contratti.

Art. 16.

Al termine del corso di pilotaggio gli interessati saranno impiegati, in funzione del tipo di brevetto conseguito, presso reparti di volo ad ala fissa o ad ala rotante.

Art. 17.

Gli ufficiali reclutati a norma del presente concorso possono partecipare a concorsi, per titoli, per il reclutamento in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio eventualmente indetti dal Ministero della difesa, purchè siano in possesso dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente e che abbiano compiuto, alla data di scadenza di presentazione delle domande, undici anni di servizio decorrenti dalla data di inizio della ferma.

Art. 18.

Gli ufficiali in ferma volontaria di anni dodici, che hanno compiuto almeno otto anni di ferma, possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato, prima del termine della ferma stessa, in relazione alle esigenze della compagnia di bandiera ovvero di altre compagnie italiane concessionarie di linee di trasporto aereo.

Sulle domande decide il Ministro della difesa.

Art. 19.

Al completamento della ferma di anni dodici, gli ufficiali di complemento piloti a norma del presente bando, saranno collocati in congedo illimitato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 giugno 1987

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1987
Registro n. 23 Difesa, foglio n. 74

Carta bollata L. 3.000

ALLEGATO *A*

Allo S.M.E. Ispettorato dell'aviazione leggera dell'Esercito ROMA

Il sottoscritto sottotenente (Arma o Corpo) cpl. .... nato a .... il ..... . proveniente da corso A.U.C. in servizio presso il .. . . dal .... chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di quaranta sottotenenti di complemento in ferma biennale ad un corso di pilotaggio.

Il sottoscritto, in caso di ammissione al corso militare di pilotaggio (ad ala fissa o ad ala rotante), si obbliga a contrarre una ferma di anni dodici, a decorrere dalla data di inizio del corso.

All'uopo dichiara:

di essere in ferma biennale, con scadenza in data:

di essere o meno in possesso del brevetto di pilotaggio;

di avere o non avere presentato domanda di ammissione ad altro corso di pilotaggio dell'A.L.E.

Data,

Firma (1) ... .

---

(1) La firma dell'aspirante in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comandante del Corpo od ente dal quale dipende.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA PER LA SELEZIONE DEGLI ASPIRANTI AI CORSI DI PILOTAGGIO

1) Algebra

Operazioni con i numeri relativi Monomi, polinomi e operazioni relative Regola di Ruffini Frazioni algebriche e operazioni relative Equazioni di 1° grado Risoluzione di equazioni ad una incognita Sistemi di equazioni di 1° grado Metodi di risoluzione di un sistema a due incognite.

2) Geometria

Le figure: segmenti, angoli, triangoli e poligoni.
Proprietà generali dei triangoli Circonferenza e cerchio Poligoni regolari Principali luoghi geometrici e costruzioni grafiche Teorema di Pitagora e sue principali applicazioni Teorema di Talete Solidi di rotazione: concetti fondamentali, superfici e volumi del cilindro, del cono e della sfera.

3) Trigonometria

Misure di archi e di angoli Definizioni delle funzioni circolari Relazione fra le funzioni geniometriche di uno stesso arco Relazione fra gli elementi di un triangolo rettangolo - Il teorema dei seni.

4) Fisica

Generalità:

Proprietà dei corpi Sistema di misura Moto uniforme Moto uniformemente vario Moti periodici - Composizione dei moti Concetto di forza e sua misura Equilibrio delle forze: concetti generali; composizione e scomposizione; coppia; centro di forze parallele Equilibrio della dinamica Massa Densità Peso Moto dei gravi Forza centrifuga e reazione centripeta Lavoro ed energia Potenza Attrito Resistenza - Proprietà generali dei liquidi - Pressione nei liquidi Vasi comunicanti Principio di Archimede - Densità e peso specifico Proprietà generali negli aeriformi - Pressione negli aeriformi Temperatura e calore Temperatura e sua misura Calore sua misura (calorimetria) Propagazione del calore.

87A5751

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Integrazione del bando di concorso pubblico, per esami, a centosette posti per il profilo professionale di conducente di automezzi, terza qualifica funzionale.

Con propria deliberazione del 10 luglio 1987 il comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ha disposto che l'art. 5 del bando del concorso pubblico, per esami, a centosette posti per il profilo professionale di conducente di automezzi (terza qualifica funzionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte seconda, n. 86 del 13 aprile 1987, sia così integrato:

dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «I soli concorrenti per il posto relativo alla località di Aosta, dovranno, inoltre, sostenere una conversazione in lingua francese, con versione estemporanea da un testo francese su argomenti di carattere generale»;

dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Per i soli candidati al posto relativo alla località di Aosta le prove d'esame avranno luogo in Aosta».

Il comitato esecutivo ha quindi consentito ai cittadini che, in considerazione delle nuove modalità di espletamento del concorso, fossero interessati a partecipare al concorso stesso per il posto relativo alla località/unità funzionale di Aosta, di presentare domanda di partecipazione per detta unità funzionale entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso, purché in possesso di tutti i requisiti di ammissione richiesti dal bando di concorso con riferimento, per tutti, all'originaria data di scadenza dei termini di presentazione delle domande (4 maggio 1987).

Il comitato ha, altresì, concesso la facoltà ai candidati che già hanno presentato domanda di partecipazione per il posto relativo alla località/unità funzionale di Aosta di chiedere, entro lo stesso termine sopraindicato, di concorrere per i posti relativi ad altra località/unità funzionale prevista dal bando.

87A7150

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Concorso speciale, per esami, per i posti disponibili nell'anno 1983 di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi, concorso speciale, per esami, corso-concorso di formazione dirigenziale e concorso pubblico, per titoli ed esami, per i posti disponibili nell'anno 1986 di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. adottata nella riunione del 29 giugno 1987;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti amministrativi, di cui al quadro 1 della tabella *A* allegata alla legge 14 agosto 1982, n. 610, erano conferibili, ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, otto posti mediante scrutinio per merito comparativo e cinque posti mediante concorso speciale per esame;

Considerato altresì che si sono resi liberi, nel quadro suddetto, alla data del 31 dicembre 1986, cinque posti di dirigente da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301 del 14 luglio 1984 sopracitata, in ragione del 40% mediante concorso speciale per esami, del 40% per corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che occorre procedere sollecitamente alla emanazione dei bandi di concorso suaccennati per la copertura dei cinque posti vacanti al 31 dicembre 1983 — calcolati al netto degli otto posti attribuiti mediante scrutinio per merito comparativo — e dei cinque posti vacanti al 31 dicembre 1986;

Ravvisata l'opportunità, ferma restando in ogni caso la individualità dei singoli concorsi, ai fini di una sollecita copertura dei posti disponibili, dell'emanazione di un unico bando, sia per i concorsi costituenti unico ciclo — concorsi speciali per esami e corsi-concorsi di formazione — sia per i concorsi pubblici per titoli ed esami che tale ciclo completano;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono banditi, per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi di cui al quadro 1 della tabella *A* allegata alla legge 14 agosto 1982, n. 610, i seguenti distinti concorsi:

1) per il conferimento di cinque posti vacanti al 31 dicembre 1983:

a) cinque posti mediante concorso speciale per esami;

2) per il conferimento di cinque posti vacanti al 31 dicembre 1986:

a) due posti mediante concorso speciale per esami;
b) due posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;
c) un posto mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

Ai concorsi speciali per esami indicati nei punti 1-*a)* e 2-*a)* ed al corso-concorso di cui al punto 2-*b)* sono ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera direttiva appartenenti alle qualifiche settima e superiori di cui rispettivamente all'art. 2, primo comma, ed all'art. 3, primo comma, della citata legge 10 luglio 1984, n. 301, che alla data del 31 dicembre 1983 o del 31 dicembre 1986 abbiano compiuto rispettivamente almeno nove anni di effettivo servizio in carriera direttiva.

Al concorso pubblico per titoli ed esami, di cui al precedente punto 2-*c)* è ammesso il personale dipendente da pubbliche amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo o da altri enti pubblici, in possesso di uno dei diplomi di laurea indicati nell'ultimo comma del presente articolo, appartenente a carriera o a qualifica direttiva o alla prima qualifica professionale di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, i quali abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera o qualifica direttiva alla data del 31 dicembre 1986.

Sono ammessi, altresì, allo stesso concorso pubblico, per titoli ed esami, i professori universitari di ruolo, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i ricercatori universitari con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica alla suddetta data del 31 dicembre 1986.

Sono ammessi, infine, al concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui trattasi i dirigenti di imprese pubbliche o private con almeno cinque anni di servizio nelle funzioni alla data sopraindicata, purché in possesso di uno dei diplomi di laurea indicati nell'ultimo comma ed i liberi professionisti in possesso di uno dei medesimi titoli di studio, iscritti da almeno cinque anni alla data predetta nel relativo albo professionale.

I candidati partecipanti al suddetto concorso pubblico, per titoli ed esami, dovranno essere in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea od equipollenti, conseguiti presso una Università degli studi della Repubblica o presso Università non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale:

laurea in giurisprudenza;
laurea in economia e commercio;
laurea in scienze politiche e/o politiche e amministrative;
laurea in scienze statistiche ed attuariali o scienze statistiche ed economiche.

Art. 2.

Domanda di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, gli aspiranti ai singoli concorsi dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo al quale intendono partecipare, apposita domanda di ammissione, redatta su carta semplice per i concorsi di cui ai punti 1-*a)*, 2-*a)* e 2-*b)* ed in carta legale da L. 3000 per il concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui al punto 2-*c)* indicato nel precedente articolo.

Tale domanda di ammissione, indirizzata all'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - Divisione 2ª - Via Palestro n. 81 - 00185 Roma, dovrà pervenire, entro il suddetto termine perentorio di giorni trenta, alla predetta Azienda.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal competente ufficio.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione ai concorsi spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui ai precedenti commi del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio indicato nel secondo comma del presente articolo, dopo scaduto il termine stabilito dal comma medesimo.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, di cui al presente decreto, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e sotto precisate.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome da nubile, il cognome da coniugata ed il nome);

b) qualifica rivestita, ruolo e ufficio o ente o impresa di appartenenza o libera professione esercitata;

c) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'Università che lo ha rilasciato e dell'anno accademico in cui è stato conseguito;

d) titoli di servizio di cui al comma terzo degli articoli 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione, per i candidati al concorso speciale per esami o al corso-concorso;

e) titoli valutabili di cui al successivo art. 6, per i candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami;

f) l'indirizzo, compreso il numero di codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico, presso il quale si desiderano siano indirizzate le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive variazioni.

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, di essere cittadini italiani, di non aver superato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, i trentacinque anni di età o di aver titolo all'elevazione di tale limite, di godere dei diritti politici, di essere di sana e robusta costituzione fisica, di non aver precedenti penali, di non essere stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione e di essere in regola con gli obblighi militari.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale oppure dal funzionario competente a riceverla, ovvero da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 3.

Elevazione del limite di età

Il limite di età di trentacinque anni, indicato nel precedente art. 2, è elevato nei casi previsti dalle vigenti norme.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età.

Art. 4.

Concorso speciale per esame

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con la attività istituzionale dell'Azienda.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà su materie e discipline giuridico-amministrative, ivi compreso il diritto comunitario, attinenti alle attività e servizi cui attende l'A.I.M.A.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte e sulle seguenti: diritto civile, diritto costituzionale e politica economica nazionale e comunitaria in materia agricola.

Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare, che il capo del personale dell'amministrazione è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma.

Il diario delle suddette prove scritte sarà comunicato dall'amministrazione direttamente ai candidati i quali sono tenuti, senza alcun altro preavviso, a presentarsi all'indirizzo, nei giorni e nell'ora indicati dall'A.I.M.A. nella citata comunicazione.

Per aver accesso all'aula di esami, i candidati ammessi a sostenere le prove scritte dovranno esibire uno dei documenti di riconoscimento indicati nell'ultimo comma del presente articolo.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti di cui al precedente art. 1, punto 1), lettera *a*) e punto 2), lettera *a*), decorrerà ai fini giuridici, rispettivamente, dal 1° gennaio 1985 e dal 1° gennaio 1987 ed, ai fini economici, dal giorno d'effettiva immissione nell'ufficio.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento, rilasciata dalle amministrazioni dello Stato ai propri dipendenti e familiari degli stessi.

Art. 5.

Corso concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione, da parte della commissione di cui all'art. 3, terzo comma, della legge n. 301 del 1984, dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali svolti in Italia e all'estero	fino a punti	10
b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio	»	10
c) pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività di istituto	»	12
d) titoli rilasciati a seguito della frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione	»	8
e) titoli rilasciati a seguito di specializzazione post laurea o altri titoli culturali organizzati dalla pubblica amministrazione	»	12
f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili)	»	8

L'ammissione al corso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria, nel limite dei posti indicati al precedente art. 1, per il concorso relativo al ciclo 86.

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso le imprese pubbliche o private di cui all'art. 3 della ripetuta legge n. 301 del 1984, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione formerà oggetto di dibattito in appositi seminari distinti per gruppi di candidati secondo criteri di omogeneità o affinità, condotti da due docenti della Scuola superiore della pubblica amministrazione e da un dirigente generale dello Stato che presiede. A ciascuna relazione, a conclusione del seminario, sarà attribuito un punteggio, in trentesimi, espresso collegialmente dal presidente e dai due docenti.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

Il punteggio sarà espresso in trentesimi e l'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa e della media dei voti riportati nelle due prove scritte e nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza giuridica, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1, dal 1° gennaio 1987 e, ai fini economici, dal giorno d'effettiva immissione nell'ufficio.

I vincitori del corso-concorso precederanno in ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esame del ciclo 1986.

Art. 6.

Concorso pubblico per titoli ed esami

Il concorso pubblico, per titoli ed esami, consisterà in due prove scritte, in un colloquio e nella valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali.

Le due prove scritte ed il colloquio verteranno sulle stesse materie indicate nel precedente art. 4 e con le finalità e le modalità in esso precisate.

La valutazione dei titoli sarà effettuata, dalla relativa commissione esaminatrice, sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie e il punteggio qui di seguito indicati:

a) incarichi e servizi speciali svolti in Italia e all'estero . . . . fino a punti 5
b) lavori originali attinenti all'attività dell'A.I.M.A. . . . . » 5
c) pubblicazioni scientifiche . . . . » 7
d) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nell'A.I.M.A. . . . . » 4
e) specializzazioni post-laurea utilizzabili nell'A.I.M.A . . . . » 6
f) altri titoli culturali . . . . » 3

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Per i titoli stessi non potrà essere attribuito un punteggio superiore a 5 decimi, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dalla media della valutazione dei titoli, dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

Le prove scritte del colloquio avranno luogo in Roma.

Il diario delle suddette prove scritte sarà comunicato dall'amministrazione direttamente ai candidati i quali sono tenuti, senza alcun altro preavviso, a presentarsi all'indirizzo, nei giorni e nell'ora indicati dall'A.I.M.A. nella citata comunicazione.

Per aver accesso all'aula di esami, i candidati ammessi a sostenere le prove scritte dovranno esibire uno dei documenti di riconoscimento indicati nell'ultimo comma del precedente art. 4.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il vincitore del concorso pubblico sarà nominato, secondo l'ordine di graduatoria, nel posto indicato nel precedente art. 1, punto 2), lettera *c)*, dal 1° gennaio 1987 ai fini giuridici e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio ai fini economici.

Il vincitore seguirà nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esami, del ciclo afferente i posti vacanti al 31 dicembre 1986.

Art. 7.

Elenco dei titoli

Le domande per l'ammissione al concorso speciale per esami e al corso-concorso dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Analogamente per quanto concerne il concorso pubblico, per titoli ed esami, i candidati dovranno elencare nella domanda tutti i titoli posseduti alla data di scadenza di essa ed allegare i titoli stessi in originale o copia autenticata.

Art. 8.

Attività integrativa di formazione

I dipendenti nominati primo dirigente mediante il concorso speciale, per esami, per i posti relativi al 1983, sono tenuti a frequentare un ciclo di seminari informativi, in numero non inferiore a quattro, organizzati, nell'anno seguente alla nomina, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

I vincitori del concorso speciale, per esami, ed i vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, relativi ai posti disponibili al 31 dicembre 1986, sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge sopra citata, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private, con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nel precedente art. 5, terzo comma e seguenti, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale.

La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art 9.

Titoli preferenziali

I candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami, che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - Divisione 2ª - Via Palestro n. 81 - 00185 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 10.

Documenti di rito

I concorrenti, non dipendenti statali, utilmente collocati nella graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - Divisione 2ª - Via Palestro n. 81 - 00185 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero nel comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune stesso;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nelle regioni ove sia stato soppresso l'ufficio del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario tale certificato potrà essere rilasciato anche dalle competenti unità sanitarie locali.

Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato la deve menzionare con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni per le quali concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) certificato medico;

c) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornato.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo della polizia di Stato dovranno presentare i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizione giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 11.

Norma di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive integrazioni e modificazioni.

Roma, addì 27 luglio 1987

Il Ministro-Presidente: PANDOLFI

87A7151

Concorso speciale, per esami, per i posti disponibili nell'anno 1983 di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti tecnici, concorso speciale, per esami, e corso-concorso di formazione dirigenziale per i posti disponibili nell'anno 1986 di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti tecnici.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. adottata nella riunione del 29 giugno 1987;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti tecnici, di cui al quadro I della tabella *A* allegata alla legge 14 agosto 1982, n. 610, erano conferibili, ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, due posti mediante scrutinio per merito comparativo e un posto mediante concorso speciale per esame;

Considerato altresì che si sono resi liberi, nel quadro suddetto, alla data del 31 dicembre 1986, due posti di dirigente da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301 del 14 luglio 1984 sopracitata, in ragione del 40% mediante concorso speciale, per esami, del 40% per corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Considerato che occorre procedere sollecitamente alla emanazione dei bandi di concorso suaccennati per la copertura del posto vacante al 31 dicembre 1983 — calcolato al netto dei due posti attribuiti mediante scrutinio per merito comparativo — e dei due posti vacanti al 31 dicembre 1986;

Ravvisata l'opportunità, ferma restando in ogni caso la individualià dei singoli concorsi, ai fini di una sollecita copertura dei posti disponibili, dell'emanazione di un unico bando, sia per i concorsi costituenti unico ciclo — concorsi speciali per esami e corsi-concorsi di formazione — sia per i concorsi pubblici per titoli ed esami che tale ciclo completano;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono banditi, per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti tecnici di cui al quadro I della tabella *A* allegata alla legge 14 agosto 1982, n. 610, i seguenti distinti concorsi:

1) per il conferimento di un posto vacante al 31 dicembre 1983:

a) un posto mediante concorso speciale per esami;

2) per il conferimento di due posti vacanti al 31 dicembre 1986:

a) un posto mediante concorso speciale per esami;
b) un posto mediante corso-concorso di formazione dirigenziale.

Ai concorsi speciali per esami indicati nei punti 1-*a)* e 2-*a)* ed al corso-concorso di cui al punto 2-*b)* sono ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera direttiva appartenenti alle qualifiche settima e superiori di cui rispettivamente all'art. 2, primo comma, ed all'art. 3, primo comma, della citata legge 10 luglio 1984, n. 301, che alla data del 31 dicembre 1983 o del 31 dicembre 1986 abbiano compiuto rispettivamente almeno nove anni di effettivo servizio in carriera direttiva.

Art. 2.

Domanda di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, gli aspiranti ai singoli concorsi dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo al quale intendono partecipare, apposita domanda di ammissione, redatta su carta semplice per i concorsi di cui ai punti 1-*a)*, 2-*a)* e 2-*b)*.

Tale domanda di ammissione, indirizzata all'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - Divisione 2ª - Via Palestro n. 81 - 00185 Roma, dovrà pervenire, entro il suddetto termine perentorio di giorni trenta, alla predetta azienda.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal competente ufficio.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione ai concorsi spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui ai precedenti commi del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio indicato nel secondo comma del presente articolo, dopo scaduto il termine stabilito dal comma medesimo.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, di cui al presente decreto, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e sotto precisate.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome da nubile, il cognome da coniugata ed il nome);

b) qualifica rivestita, ruolo e ufficio o ente o impresa di appartenenza o libera professione esercitata;

c) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'università che lo ha rilasciato e dell'anno accademico in cui è stato conseguito;

d) titoli di servizio di cui al comma terzo degli articoli 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione, per i candidati al concorso speciale per esami o al corso-concorso;

e) l'indirizzo, compreso il numero di codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico, presso il quale si desiderano siano indirizzate le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive variazioni.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale oppure dal funzionario competente a riceverla, ovvero da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 3.

Elevazione del limite di età

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età.

Art. 4.

Concorso speciale per esame

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Azienda.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà su materie e discipline attinenti all'attività e servizi tecnici cui attende l'amministrazione con particolare riferimento agli aspetti agronomici della meccanizzazione degli ordinamenti culturali degli allevamenti e delle industrie di prima trasformazione (olearia, casearia, enologica).

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte nonché sulla politica economica comunitaria in materia agricola.

Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare, che il capo del personale dell'amministrazione è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma.

Il diario delle suddette prove scritte sarà comunicato dall'amministrazione direttamente ai candidati i quali sono tenuti, senza alcun altro preavviso, a presentarsi all'indirizzo, nei giorni e nell'ora indicati dall'A.I.M.A. nella citata comunicazione.

Per aver accesso all'aula di esami, i candidati ammessi a sostenere le prove scritte dovranno esibire uno dei documenti di riconoscimento indicati nell'ultimo comma del presente articolo.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti di cui al precedente art. 1, punto 1), lettera *a*) e punto 2), lettera *a*), decorrerà ai fini giuridici, rispettivamente, dal 1° gennaio 1985 e dal 1° gennaio 1987 ed, ai fini economici, dal giorno d'effettiva immissione nell'ufficio.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento, rilasciata dalle amministrazioni dello Stato ai propri dipendenti e familiari degli stessi.

Art. 5.

Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione, da parte della commissione di cui all'art. 3, terzo comma, della legge n. 301 del 1984, dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali svolti in Italia e all'estero	fino a punti	10
b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio	»	10
c) pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività di istituto	»	12
d) titoli rilasciati a seguito della frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione.	»	8
e) titoli rilasciati a seguito di specializzazione post laurea o altri titoli culturali organizzati dalla pubblica amministrazione.	»	12
f) risultati conseguiti nei corsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili)	»	8

L'ammissione al corso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria, nel limite dei posti indicati al precedente art. 1, per il concorso relativo al ciclo 1986.

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso le imprese pubbliche o private di cui all'art. 3 della ripetuta legge n. 301 del 1984, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione formerà oggetto di dibattito in appositi seminari distinti per gruppi di candidati secondo criteri di omogeneità o affinità, condotti da due docenti della Scuola superiore della pubblica amministrazione e da un dirigente generale dello Stato che presiede. A ciascuna relazione, a conclusione del seminario, sarà attribuito un punteggio, in trentesimi, espresso collegialmente dal presidente e dai due docenti.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

Il punteggio sarà espresso in trentesimi e l'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa e della media dei voti riportati nelle due prove scritte e nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza giuridica, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1, dal 1° gennaio 1987 e, ai fini economici, dal giorno d'effettiva immissione nell'ufficio.

I vincitori del corso-concorso precederanno in ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esame del ciclo 1986.

Art. 6.

Elenco dei titoli

Le domande per l'ammissione al concorso speciale per esami e al corso-concorso dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'Amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Art. 7.

Attività integrativa di formazione

Il dipendente nominato primo dirigente mediante il concorso speciale, per esami, per il posto relativo al 1983, è tenuto a frequentare un ciclo di seminari informativi, in numero non inferiore a quattro, organizzati, nell'anno seguente alla nomina, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Il vincitore del concorso speciale, per esami, relativo al posto disponibile al 31 dicembre 1986, è tenuto a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge sopra citata, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private, con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nel precedente art. 5, terzo comma e seguenti, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale.

La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dal singolo partecipante alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art 8.

Norma di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Roma, addì 27 luglio 1987

Il Ministro-Presidente: PANDOLFI

87A7152

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori per il laboratorio di ingegneria biomedica.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme d'esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1079;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nelle sedute del 25 marzo 1986 e del 3 marzo 1987;

Viste le deliberazioni n. 9/*b* allegata al verbale n. 94 del 22 aprile 1986 e n. 2/*c* allegata al verbale n. 102 del 5 maggio 1987, con le quali il Comitato ammministrativo del predetto istituto ha espresso parere favorevole all'espletamento di un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'istituto medesimo - laboratorio di ingegneria biomedica - pronunciandosi, altresì, sulle relative modalità di svolgimento;

Accertata la disponibilità di posti in organico;

Considerato che, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, nel bando di concorso devono essere indicati i titoli valutabili ed il relativo punteggio massimo singolarmente attribuibile;

Accertato che nel ruolo di cui trattasi, tenuto anche conto dei posti messi a concorso col presente bando, non si sono verificate le condizioni per riservare posti ex art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, per l'anno 1987;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità.

Il suddetto posto è messo a concorso per il laboratorio di ingegneria biomedica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) diploma di laurea in ingegneria meccanica o in medicina e chirurgia conseguito presso una università della Repubblica o presso istituto di istruzione universitaria equiparato. È esclusa l'equipollenza di qualsiasi altro diploma di laurea;

c) idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso.

d) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

A) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso già rivestono la qualifica di impiegati nei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato.

B) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata ed indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla Divisione IV - Concorsi - dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso - Viale Regina Elena n. 299, 00161 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore dieci alle ore dodici dei giorni non festivi, escluso il sabato.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato stesso al concorso.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e la data di nascita nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di trentacinque anni, i titoli che danno diritto all'elevazione di tale limite o che consentono di prescinderne;

3) la residenza;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

6) se abbiano riportato o meno condanne penali;

7) il titolo di studio di cui sono in possesso indicandone la data del conseguimento e l'istituzione scolastica presso la quale il titolo stesso è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonché il relativo codice di avviamento postale ed il numero telefonico.

Il candidato ha obbligo di comunicare tempestivamente all'ufficio concorsi dell'istituto superiore di sanità le eventuali variazioni del proprio recapito.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in calce dal candidato.

La firma deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata. Per i candidati che si trovano all'estero la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana competente per territorio.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Qualora con la medesima domanda si chieda di partecipare a più concorsi, la domanda stessa sarà presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per primo nella medesima.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito.

E fatto obbligo unire alla domanda un elenco, in carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati. Detto elenco, sul quale dovranno essere indicati gli estremi del concorso e le generalità del candidato, dovrà essere firmato dal candidato medesimo.

I titoli eventualmente spediti a partire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento saranno presi in considerazione solo se spediti entro il limite utile per la presentazione delle domande.

I documenti ed i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati per altro concorso ovvero giacenti presso l'istituto superiore di sanità o presso altre amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti 14,80.

Detto punteggio sarà così ripartito:

1) *Pubblicazioni scientifiche:* fino a punti 6.

Saranno oggetto di valutazione soltanto le pubblicazioni che abbiano carattere scientifico, tenendo in considerazione l'attinenza alle materie d'esame; non saranno presi in considerazione lavori ciclostilati, dattilografati e manoscritti. I lavori in corso di stampa saranno presi in considerazione saltanto se accompagnati da una dichiarazione dell'editore che sono stati accettati per la pubblicazione.

2) *Servizi prestati:* fino a punti 2,50.

Saranno valutati servizi ed attività svolti dai concorrenti a seguito di concorso o contratto, anche di diritto privato, ed attinenti alle mansioni da svolgere presso l'Istituto superiore di sanità, prestati in categoria corrispondente o immediatamente inferiore a quella per la quale si concorre.

Per detti servizi ed attività saranno attribuiti punti 0,50 per anno o frazione di anno non inferiore a sei mesi. Il punteggio sarà attribuito dopo aver sommato tra loro i vari periodi. Se per lo stesso periodo di tempo risultano prestati più servizi ed attività tale periodo verrà considerato una sola volta.

Saranno altresì valutati con lo stesso punteggio i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri. Detto servizio dovrà essere documentato esclusivamente mediante copia del foglio matricolare o dello stato di servizio.

3) *Elaborati di servizio:* fino a punti 1.

4) *Incarichi speciali, incarichi di insegnamento, corsi svolti (come docente):* fino a punti 1.

5) *Specializzazioni, abilitazioni professionali, altre lauree:* fino a punti 0,50.

6) *Corsi di perfezionamento ed aggiornamento seguiti:* fino a punti 0,50.

7) *Vincita o idoneità in concorsi similari:* fino a punti 3

8) *Premi e riconoscimenti scientifici:* fino a punti 0,20.

9) *Brevetti:* fino a punti 0,10.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame.

La commissione valuterà, attraverso un colloquio, la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Ai candidati tenuti a sostenere detto colloquio sarà data comunicazione almeno dieci giorni prima della data fissata per il colloquio medesimo.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, una prova pratica con relazione scritta ed una prova orale tecnica.

Le prove d'esame sono le seguenti:

Prove scritte:

1) biomateriali: caratteristiche fondamentali, fisiche, funzionali e di biocompatibilità;

2) sostituzione funzionali in medicina;

3) traduzione di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese - È consentito l'uso del dizionario.

Prova pratica con relazione scritta su:

impiego della strumentazione per monitoraggio funzionale.

Prova orale tecnica:

le materie delle prime due prove scritte e della prova pratica;

lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico in lingua inglese;

ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità e delle principali istituzioni scientifico-sanitarie nazionali ed internazionali.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077, alla legge 7 agosto 1973, n. 519, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 1986;

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 32, quarto comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, sarà nominata con successivo decreto.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta Ufficiale *del 31 agosto 1987 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte e pratica. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.*

Art. 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere le prove scritte, all'indirizzo, nei giorni, e nell'ora indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale* del 31 agosto 1987.

Sono ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che abbiano conseguito in ciascuna delle prove scritte una votazione di almeno ventuno trentesimi.

I candidati, se non riceveranno alcuna contraria comunicazione, dovranno presentarsi a sostenere la detta prova pratica nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nella citata *Gazzetta Ufficiale* del 31 agosto 1987.

Sono ammessi a sostenere la prova orale tecnica i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno ventuno trentesimi nella prova pratica.

Ai candidati ammessi alla prova orale tecnica ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa, con l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui la medesima avrà luogo.

La prova orale tecnica si intende superata se il candidato ottenga la votazione di almeno ventuno trentesimi.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova pratica ed il voto riportato nella prova orale tecnica.

In base alla votazione complessiva riportata da ciascun candidato la commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati che abbiano spedito la domanda di partecipazione al concorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dovranno essere muniti della relativa ricevuta rilasciata dall'ufficio postale accettante.

Art. 9.

I concorrenti che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, i titoli di precedenza o preferenza nella nomina dovranno consegnare o far pervenire all'Ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto detta prova, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso dei seguenti titoli:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto, oppure copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce di invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) profugo: attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, e successive modificazioni;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati;

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura e il grado della mutilazione o invalidità, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

6) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparati: certificato rilasciato dalla competente prefettura, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione presso cui il caduto prestava servizio unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela del candidato con il caduto medesimo. Coloro che sono equiparati agli orfani di caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo numero 14);

8) orfano di caduto sul lavoro ed equiparato: certificato dell'I.N.A.I.L. ovvero certificato dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza comprovante l'iscrizione negli elenchi indicati al punto 5);

9) ferito in combattimento: originale o copia autenticata del brevetto oppure copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

10) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: documentazione come al punto 9);

11) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra;

12) i candidati dipendenti statali che hanno frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente amministrazione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: stessi documenti di cui al n. 2) unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela del candidato con il mutilato o l'invalido;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata del genitore che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidità, o mod. 69-*ter* a nome del genitore, unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela del candidato con il mutilato o l'invalido;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L. da cui risulti che il candidato è figlio di mutilato o invalido del lavoro;

16) madre, vedova e sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2) rilasciato a nome del marito, unitamente ad una certificazione idonea a comprovare lo stato di coniugio;

17) madre, vedova non rimaritata e sorella vedova o nubile di caduto per servizio: dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

18) madre, vedova non rimaritata e sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L.;

19) ex combattente o assimilato:

a) per gli ex combattenti, partigiani combattenti o sminatori: stato di servizio ovvero foglio matricolare rilasciato dal Ministero della difesa;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

20) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto Superiore di Sanità: copia dello stato di servizio di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui i medesimi hanno superato la prova orale/tecnica con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati;

21) coniugato o vedovo, con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

22) mutilato o invalido civile: certificato della commissione sanitaria regionale o della commissione sanitaria provinciale attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

23) sordomuti: certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dall'Ente per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

24) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma, di cui alla legge 31 maggio 1975, n. 191, stato matricolare aggiornato;

25) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: copia dello stato di servizio in data non anteriore a tre mesi dalla data in cui i medesimi hanno superato la prova orale/tecnica, con la eventuale indicazione dei giudizi riportati.

I candidati beneficiari delle norme sulla riserva dei posti di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, nonché i beneficiari delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, concernente i cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche, dovranno produrre, in luogo dei documenti di cui ai precedenti numeri, la sottoindicata documentazione:

a) certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco di cui all'art. 19 della citata legge n. 482 del 1968;

b) stato di disoccupazione rilasciato dall'ufficio di collocamento del comune di residenza.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma del presente articolo. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento e tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza e preferenza di cui al precedente art. 9, sarà approvata la graduatoria di merito del concorso e verranno dichiarati il vincitore e gli idonei del concorso medesimo.

La graduatoria di merito e quelle del vincitore e degli idonei del concorso saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria sarà nominato Ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità e verrà inviato ad assumere servizio. La nomina sarà immediatamente esecutiva salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

Sarà dichiarato decaduto il vincitore che non assume servizio, senza giustificato motivo, entro il termine perentorio di giorni venti che decorre dalla data di ricezione del relativo invito.

Art. 12.

Il vincitore del concorso dovrà presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine di un mese, che decorre dalla data di assunzione in servizio, i seguenti documenti, tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita. Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo d'età o per l'esenzione del rispetto del limite stesso dovrà produrre la documentazione necessaria a comprovare il diritto al beneficio;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso.

I documenti di cui ai punti 2) e 3) dovranno attestare, altresì che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero da un medico legale dell'unità sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni della qualifica per la quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato matricolare.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale si concorre.

Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo ed eventualmente la copia integrale dello stato matricolare o il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale il concorrente appartiene dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento del relativo invito.

Nel caso che la documentazione risulti incompleta o affetta da vizio sanabile l'interessato sarà invitato, a pena di decadenza, a regolarizzare la documentazione medesima entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dalla data di ricezione del relativo invito.

Art. 13.

Al vincitore del concorso, nominato Ricercatore in prova, verrà corrisposto il trattamento economico relativo a detta qualifica previsto dalla normativa vigente.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della eventuale ricusazione del visto da parte della Corte dei conti saranno comunque compensate in misura pari al trattamento economico stabilito per i Ricercatori.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 maggio 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1987
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 323

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità -
Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito) ....
nato a .... (provincia di ....)
il .... e residente in ....
.... (provincia di ....) c.a.p. ....
via .... n. ....
chiede di essere ammesso a partecipare al pubblico concorso, per titoli ed esami ad un posto di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità - laboratorio di ingegneria biomedica (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1987).

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché (*a*) ....

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (*b*) ....;

3) non ha riportato condanne penali (*c*);

4) è in possesso del seguente titolo di studio .... conseguito in data .... presso ....;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente ....;

6) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (*d*);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione; (oppure dichiara la causa della destituzione o dispensa e l'amministrazione che l'ha inflitta);

8) recapito cui desidera siano indirizzate eventuali comunicazioni: .... c.a.p. ....
via .... n. ....
numero telefonico ....

Data, ...

Firma (*e*) ....

(*a*) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(*b*) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(*c*) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(*d*) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(*e*) La firma dell'aspirante deve essere autenticata (vedasi art. 3, ottavo comma, del bando).

87A6654

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Concorso ad un posto di agente tecnico

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, numero 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazione, della legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 2;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 351/A2 del 7 giugno 1978;

Considerato che in applicazione dell'art. 2, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808, detto bando deve essere inviato al Ministero della pubblica istruzione previa registrazione da parte della competente delegazione regionale della Corte dei conti per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la circolare n. 524 del 18 febbraio 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la deliberazione n. 1488 del 12 ottobre 1984 della Sezione di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983;

Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 1986, registato alla Corte dei conti il 14 marzo 1987, registro n. 16, foglio n. 365, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha assegnato posti di tecnico esecutivo presso la cattedra di statistica economica (ex facoltà di scienze politiche);

Vista la nota 1556 del 4 aprile 1987 con la quale il Ministero della pubblica istrzuione ha autorizzato l'emissione del presente bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di agente tecnico (IV qualifica funzionale) area funzionale tecnico-scientifica presso la cattedra di statistica economica presso il dipartimento di teoria economica e metodi quantitativi per le scelte politiche.

Art. 2.

Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti (legge 3 giugno 1978, n. 288). La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonché per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220. La condizione del limite massimo d'età non è richiesta altresì per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonché per i militari in servizio continuativo di detti Corpi.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Settore concorsi e nomine personale non docente, dovranno pervenire all'Università stessa entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione al concorso anche spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Esse dovranno contenere il cognome, il nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso. Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre al cognome da nubile anche quello da coniugata. Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la sua responsabilità e a pena di esclusione dal concorso:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;

e) il titolo di studio;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità già indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione: notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'uffico nel quale prestano servizio.

Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile allegato al presente bando di cui fa parte integrante e con tutti gli elementi in esso richiesti. L'amministrazione può disporre in qualunque momento con decreto motivato del Rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo della domanda.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione è nominata e composta ai sensi degli articoli 3 e 4 (titolo II) del decreto ministeriale 20 maggio 1983. Per le modalità di espletamento del concorso si osservano in quanto applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 e nel decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in una o più prove pratiche o attitudinali (vedi allegato programma).

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito che abbiano e che intendono far valere i titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengono ad una o più categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e della legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti a presentare o far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Settore concorsi e nomine personale non docente, entro e non oltre il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto l'ultima delle prove previste dall'allegato programma d'esame.

Si considerano prodotti in tempo utile i documenti spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 ed in applicazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio (art. 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23), i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascitá;

2) certificato comprovante il godimento dei diritti politici attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

3) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione, attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dei carichi penali pendenti;

6) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

7) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso in cui l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile. (I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno inoltre presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse);

8) certificato medico rilasciato dall'U.S.L. o da un medico militare o medico condotto o dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica e psichica all'impiego.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio suddetto.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può essere di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di fiducia;

9) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

10) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata in carta libera ed anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 8), 9), dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono stati richiesti. A termine dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopra indicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami, nonché dai titoli di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella eventuale degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte seconda, di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi presso i locali della prima cattedra di economia politica del dipartimento di teoria economica e metodi quantitativi per le scelte politiche - Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma, per sostenere le prove d'esame.

Il diario delle suddette prove è così fissato:

ore 9 del settantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale *del presente bando.*

Art. 10.

Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al candidato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con tassa a carico del destinatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Roma, addì 16 aprile 1987

Il rettore: RUBERTI

PROGRAMMA D'ESAME

Prova pratica: a scelta tra alcuni dei seguenti argomenti:

Utilizzo della macchina fotocopiatrice;

Utilizzo della macchina calcolatrice da tavolo;

Quadratura di una tabella mediante l'uso della macchina calcolatrice da tavolo;

Richiamo di una procedura già esistente e sua esecuzione;

Inizializzazione di un sistema di un personal computer X.T - I.B.M.

Utilizzo della procedura Lotus;

Stesura di un documento mediante utilizzo di un Word-processor (Word star).

Uso della lavagna luminosa.

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta bollata in vigore)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» Settore concorsi e nomine personale non docente Piazzale Aldo Moro, 5 00185 ROMA

.l. sottoscritt. (*A*) nat. a ... (provincia di ...) il ...(1) e residente in. (provincia di. ......) via .... chiede di essere ammess.. a partecipare al concorso pubblico, per esami, ad un posto di agente tecnico presso la cattedra di statistica economica del dipartimento di teoria economica e metodi quantitativi per le scelte politiche di codesta Università di cui al concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 187 del 12 agosto 1987.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di. . (2);

3) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (3);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio .:

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente:.... ... .:

6) di aver prestato servizio (o prestare servizio) presso pubbliche amministrazioni dal al in qualità di (5);

7) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di eleggere il proprio domicilio in. (città, via, c.a.p.) tel. ...

Data,

Firma (6)

(*A*) Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre il cognome da nubili quello da coniugate.

(1) Per fruire dell'elevazione del limite massimo di età, il candidato deve indicare il titolo che gli consenta tale beneficio.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale.

I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi. Si richiama l'attenzione del candidato sulle conseguenze penali che possono scaturire dall'aver reso dichiarazioni non veritiere.

(4) Indicare il titolo di studio richiesto dal bando di concorso.

(5) Indicare gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(6) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

87A6428

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Concorso a due posti di ricercatore universitario

IL RETTORE

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, concernente la delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1982, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1982, registro n. 50, foglio n. 228, con il quale, su parere vincolante del Consiglio universitario nazionale sono stati determinati i gruppi di discipline per lo svolgimento dei concorsi liberi di ricercatore universitario ed è stato ripartito tra le Università e le facoltà un primo contingente di posti da destinare ai concorsi predetti;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in ordine ai programmi delle prove di esame (scritte e orali) e alla ripartizione del punteggio riservato alle commissioni per la valutazione delle prove medesime e dei titoli scientifici e didattici;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 122, di realizzazione della Seconda Università di Roma, ed in particolare la tabella *A*, con cui sono stati determinati i posti di ruolo del personale insegnante;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Visto l'art. 101, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo alla sostituzione dei posti di assistente ordinario con un uguale numero di posti di professore associato o di ricercatore;

Visti i verbali del consiglio di facoltà di ingegneria del 17 luglio 1984, del 20 dicembre 1985 e del 20 marzo 1986, con i quali il consiglio medesimo ha deliberato di mettere a concorso un posto di ricercatore per il gruppo disciplinare n. 108;

Visto il verbale del consiglio di facoltà di ingegneria, con il quale il consiglio medesimo, nella seduta del 20 maggio 1986, ha deliberato di ribandire il concorso a un posto di ricercatore per il gruppo disciplinare n. 111 resosi vacante a seguito delle dimissioni presentate dal dott. Aldo D'Imperio;

Visto il decreto rettorale n. 414 del 5 giugno 1985, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1986, registro n. 55, foglio n. 25, con il quale il dott. Aldo D'Imperio — vincitore del concorso libero per ricercatore universitario, per il gruppo di discipline n. 111 — viene dichiarato decaduto dal ruolo di ricercatore universitario a seguito di dimissioni;

Viste le note del Ministero della pubblica istruzione n. di prot. 7068 del 24 gennaio 1987 e n. di prot. 7069 del 24 gennaio 1987 che autorizzano la Seconda Università a bandire il concorso per ricercatore rispettivamente per il gruppo n. 108 e n. 111;

Viste le disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale del 20 febbraio 1982, n. 60, prot. 1100;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;

Visto il decreto rettorale n. 3700 del 5 marzo 1987 con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per gruppi di discipline, a due posti di ricercatore universitario presso la facoltà di ingegneria del Secondo Ateneo di Roma;

Visto il rilievo della Corte dei conti n. 278/281 del 2 aprile 1987;

Considerato che a seguito del predetto rilievo occorre annullare il citato decreto rettorale n. 3700 del 5 marzo 1987;

Decreta:

Il decreto rettorale n 3760 del 5 marzo 1987 è annullato.

Art. 1.

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso la facoltà di ingegneria della Seconda Università degli Studi di Roma, per i seguenti gruppi di discipline:

GRUPPO n. 108 - posti 1:

Commutazione telegrafica e telefonica
Complementi di comunicazioni elettriche
Comunicazioni elettriche
Comunicazioni elettriche I e II
Controllo delle reti di connessione
Elaborazione digitale dei segnali
Fenomeni aleatori e rumore
Impianti per telecomunicazioni
Impianti di comunicazioni elettriche
Ponti radio
Principi di telefonia e telegrafia
Radar e radioaiuti alla navigazione
Radioaiuti alla navigazione
Radionavigazione
Reti e sistemi di telecomunicazioni
Reti per telecomunicazioni
Segnali, rumore e misure
Sistemi di rilevamento e riconoscimento
Sistemi di telecomunicazioni
Sistemi di trasmissioni di immagini
Statistica e teoria dell'informazione
Tecnica delle comunicazioni elettriche
Tecnica telefonica e telegrafica
Tecnica telegrafica e telefonica
Tecnica radar e radioaiuti alla navigazione
Tecniche di trasmissioni dei dati
Telecomunicazioni
Telecomunicazioni numeriche
Telefonia e telegrafia
Telefonia, telegrafia e telesegnalazioni
Telefonia e trasmissione dei dati
Telemisure e telecontrolli
Televisione
Teoria dei segnali
Teoria dell'informazione
Teoria dell'informazione e della trasmissione
Teoria e tecnica dell'informazione
Teoria e tecnica radar
Teoria statistica delle comunicazioni
Teoria statistica dell'informazione
Trasmissione telefonica
Assistenza al volo e controllo del traffico aereo
Commutazione e traffico telefonico
Elaborazione e trasmissione delle immagini
Elaborazione numerica dei segnali
Elementi di elettronica e radiotrasmissione
Misure per telecomunicazioni
Raccolta di dati e telecomandi
Radar e radionavigazione
Radiosistemi
Radiotecnica e televisione
Radiotecnica I, II
Reti di telecomunicazione
Reti di comunicazione
Rilevatori, rumori e misure
Segnali e sistemi
Sistemi di comunicazione elettriche
Sistemi digitali
Sistemi radar
Tecnica/tecniche radar
Teoria dei fenomeni aleatori
Teoria dei segnali e delle informazioni
Teoria dei sistemi di comunicazione
Teoria della ricezione ottica
Teoria dell'informazione e dei codici
Trasmissione dei/i dati
Trasmissione ottica

Sottosettori:

1) Comunicazioni elettriche
2) Reti per telecomunicazioni
3) Teoria dell'informazione

GRUPPO n. 111 - posti 1:

Apparecchiature oleodinamiche
Automazione a fluido e fluidica
Calcolo e progetto di macchine
Complementi di costruzioni di macchine
Costruzioni di apparecchi chimici
Costruzione di autoveicoli
Costruzione di macchine
Costruzione di macchine e tecnologie
Costruzione di macchine per l'industria chimica
Costruzione di materiale ferroviario
Costruzione di motori per aeromobili
Costruzione di motori per missili
Costruzioni automobilistiche
Costruzioni automobilistiche (e ferroviarie)
Costruzioni di apparecchiature chimiche
Costruzioni di macchine
Costruzioni di macchine automatiche
Costruzioni di macchine e tecnologie
Costruzioni di macchine utensili
Costruzioni di motori per aeromobili
Costruzioni di veicoli ferroviari
Costruzioni meccaniche per impianti nucleari
Costruzioni saldate
Disegno di macchine
Disegno (industriali)
Disegno (meccanici)
Disegno (tecnico)
Elementi costruttivi degli autoveicoli
Elementi costruttivi dei veicoli
Elementi costruttivi delle macchine
Elementi di macchine
Elementi e costruzioni di macchine
Macchine di sollevamento e trasporto
Macchine per l'industria tessile
Meccanica fine
Progettazione assistita di strutture meccaniche
Progetto delle carrozzerie
Progetto di macchine utensili
Progetto di strutture meccaniche
Progetto e costruzioni di motori
Tecnica modulistica con costruzione automobilistica
Unificazioni e disegno
Tecnologia e costruzioni di macchine
Macchine per l'industria alimentare
Analisi sperimentale delle tensioni
Macchine agricole
Macchine per l'agricoltura e il cantiere
Sperimentazione dell'autoveicolo
Tecnologia e costruzione di macchine

Sistemi oleodinamici e pneumatici

Criteri di impiego delle macchine utensili

Costruzione di macchine II

Calcolo strutturale dei componenti nucleari

Meccanica dell'autoveicolo

Disegno meccanico

Disegno industriale

Disegno I (meccanici)

Disegno II (meccanici)

Unificazione e disegno

Elementi di macchine con disegno

Elementi delle macchine con disegno

Esercitazioni di disegno di/con elementi di macchine

Disegno marittimo

Progetto e sperimentazione di motori per autoveicoli

Tecnica di calcolo per l'ingegneria meccanica

Macchinari per l'edilizia

Sottosettori:

1) Costruzione di macchine

2) Disegno di macchine

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per la partecipazione al concorso sono richiesti, pena l'esclusione, i seguenti requisiti:

a) il possesso del diploma di laurea in ingegneria conseguito presso una università italiana o un titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto equipollente alla laurea italiana richiesta in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all'art. 331 del testo unico 31 agosto 1983, n. 1592;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Domande di ammissione e titoli: modalità per la presentazione

Coloro che intendono partecipare al concorso predetto sono tenuti a farne domanda in carta legale al rettore della Seconda Università degli studi di Roma - Via Orazio Raimondo - 00173 Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

A titolo esemplificativo si allega uno schema di domanda (allegato *A*).

Le domande di ammissione ai concorsi si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il candidato dovrà indicare con chiarezza la facoltà, il gruppo di discipline ed il sottosettore per il quale intende essere ammesso al concorso.

La mancanza nella domanda di tali indicazioni comporta l'esclusione dal concorso.

Nella domanda l'interessato dovrà inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità:

1) di essere cittadino italiano (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) il comune nella cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;

3) di essere immune da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico;

4) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;

5) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa);

6) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

7) il diploma di laurea posseduto, indicandone la data del conseguimento e l'Università che lo ha rilasciato.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere comunicata all'ufficio cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio e dal segretario comunale del luogo di residenza, o eventualmente dal funzionario responsabile ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390.

Gli aspiranti che siano in possesso di eventuali titoli didattici e scientifici dovranno inoltre allegare alla domanda:

1) *curriculum* in duplice copia della propria attività scientifica e didattica;

2) documenti e titoli ivi comprese le pubblicazioni, in unica copia, che si ritengono utili ai fini del concorso;

3) elenco in duplice copia delle pubblicazioni.

Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;

4) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea.

I documenti ed i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati all'Università.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti è disposta con decreto motivato del rettore.

Art. 5.

Prove di esame

I concorsi sono per esami e per titoli.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Gli esami consistono in due prove scritte ed una orale, in un giudizio su eventuali titoli scientifici o nella valutazione di quelli didattici.

Una delle prove scritte, a seconda del raggruppamento prescelto, è sostituita da una prova pratica. La prova orale sarà articolata in una prima parte relativa alla discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli e in una seconda parte atta a verificare la conoscenza di una o più lingue straniere su argomenti riguardanti le materie del raggruppamento.

I titoli didattici sono valutati sulla base della documentazione presentata dall'interessato e certificata dai competenti organi accademici.

Sono valutati tutti i titoli scientifici presentati, con particolare riferimento a quelli afferenti le discipline del raggruppamento. Le prove predette sono intese ad accertare l'attitudine alla ricerca degli aspiranti, con riferimento alle discipline del raggruppamento in cui il candidato intende specializzarsi.

Il programma relativo al concorso prescelto e la ripartizione del punteggio assegnato ad ogni singola prova sono indicati nell'allegato *B*.

Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta un voto non inferiore a sei decimi rapportato al punteggio assegnato a ciascuna delle due prove scritte con una media non inferiore ai sette decimi del medesimo punteggio.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non riporterà un voto di almeno sei decimi rapportato al punteggio assegnato alla prova orale medesima.

La valutazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il punteggio riportato nelle prove scritte e il punteggio ottenuto nel colloquio.

Le prove di esame si svolgeranno nella sede che l'Università riterrà di stabilire; il diario delle prove scritte, con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo, sarà notificato agli interessati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, non meno di quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse. Del diario delle prove è dato avviso nello stesso termine nella *Gazzetta Ufficiale*.

La convocazione per la prova orale avverrà ugualmente a mezzo raccomandata, non meno di venti giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.

Per lo svolgimento delle prove suddette è concesso ai candidati un tempo massimo di otto ore.

Per sostenere le prove suddette i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, con firma autentificata dal sindaco o da un notaio;
b) libretto ferroviario personale;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto;
g) carta d'identità.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso; il rettore può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.

Art. 6.

Commissioni esaminatrici

Per ciascuna facoltà e per ciascun raggruppamento disciplinare sono nominate, con decreto del rettore, apposite commissioni giudicatrici composte di tre membri, di cui un professore ordinario designato dal consiglio di facoltà tra i titolari delle discipline afferenti al gruppo disciplinare, uno ordinario ed uno associato, ovvero incaricato, estratti a sorte da due terne di docenti del gruppo di discipline designati dal Consiglio universitario nazionale.

In caso di rinuncia per motivati impedimenti dei docenti sorteggiati, il Consiglio universitario nazionale procede alla sostituzione mediante sorteggio tra i restanti designati.

Art. 7.

Formulazione delle graduatorie

Al termine delle prove di esame la commissione compila una circostanziata relazione, e formula, per ogni gruppo di discipline, una graduatoria sulla base della somma dei voti riportati dai candidati nelle prove scritte e nella prova orale, e del punteggio assegnato per i titoli, e designa i vincitori, nell'ordine della gradutoria in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso.

Gli atti del concorso sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione e pubblicati sul Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. I vincitori sono nominati, con decreto del rettore, per le facoltà e per i gruppi di discipline messi a concorso.

Art. 8.

Documenti di rito

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire all'Università entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) originale del diploma di laurea, o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dall'Università in sostituzione del diploma;

2) certificato di nascita;

3) certificato rilasciato dal comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

5) certificato medico rilasciato da un medico militare, provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza, da cui risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre, ed è esente da imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato è esente da malattie che possano mettere in pericolo la salute pubblica;

6) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici, ovvero non è in corso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

7) copia dello stato di servizio militare, del foglio matricolare o del certificato di esito di leva nel caso che il candidato sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

8) dichiarazione attestante che il candidato non ricopre altri impieghi alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati, o, in caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo impiego (art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311).

I documenti predetti dovranno essere tutti conformi alle leggi sul bollo: quelli di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) devono essere inoltre di data non anteriore a tre mesi dalla data di comunicazione dell'esito del concorso.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso conseguono la nomina a ricercatore. Ad essi spetta il trattamento economico previsto dal terzo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Dopo tre anni dall'immissione in ruolo essi saranno sottoposti in giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta, per ogni raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari ed uno associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti, designati dal Consiglio universitario nazionale, tra i docenti del gruppo di discipline.

La commissione valuta l'attività scientifica e didattica integrativa svolta dal ricercatore nel triennio, anche sulla base di una motivata relazione del consiglio di facoltà e dell'istituto o del dipartimento, ove costituito, cui il ricercatore è assegnato.

A seguito del giudizio favorevole il ricercatore sarà immesso nella fascia dei ricercatori confermati; ad esso spetta il trattamento economico previsto dal primo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Nel caso l'attività del ricercatore sia valutata sfavorevolmente, il medesimo può essere nuovamente sottoposto a giudizio dopo un biennio.

Se anche il secondo giudizio e sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 10.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando vale la normativa vigente in materia in quanto compatibile.

Roma, addì 3 luglio 1987

Il rettore: GARACE

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, addì 1° agosto 1987
Registro n. 26 Università, foglio n. 89

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(in carta legale da L. 3.000)

Al magnifico rettore della Seconda Università di Roma - Via Orazio Raimondo - Località «La Romanina» - 00173 ROMA

Il sottoscritto...
nato a.. il ....
residente in .... via ....
chiede, ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di essere ammesso a sostenere per il gruppo di discipline n. .... sottosettore..
presso la facoltà di.................................... il concorso a n. ....
posti di ruolo dei ricercatori universitari di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica.

A tal fine dichiara che per la seconda parte della prova orale la lingua o lingue straniere prescelte sono le seguenti:

a) ....;
b) ....

Il sottoscritto dichiara:

a) di essere cittadino italiano (1);
b) di non aver riportato condanne penali (2);
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ....
.... (3);
d) di trovarsi nella seguente condizione nei riguardi degli obblighi militari...;
e) di aver conseguito il diploma di laurea in ....
il .... presso l'Università di ....;
f) di eleggere domicilio agli effetti del giudizio di idoneità in...
via .... n. ...., riservandosi di comunicare ogni eventuale variazione dello stesso;
g) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni..
(tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa);
h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Il sottoscritto dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:

1) documenti e titoli in unica copia che ritiene utili ai fini del giudizio;
2) *curriculum* in duplice copia della propria attività scientifica e didattica;
3) elenco in duplice copia delle pubblicazioni allegate alla domanda ai fini del giudizio;
4) certificato in carta legale delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto in quello di laurea.

Data, ...

Firma (4) ....

---

(1) Ovvero di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica.
(2) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate (indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i provvedimenti penali eventualmente pendenti).
(3) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione.
(4) La firma deve essere autenticata ai sensi dell'art. 4, quinto comma del bando.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA D'ESAME PER I CONCORSI A POSTI DI RUOLO DI RICERCATORE. RIPARTIZIONE DEI PUNTEGGI TRA LE PROVE SCRITTE E ORALI, I TITOLI SCIENTIFICI E QUELLI DIDATTICI (determinati dal Consiglio universitario nazionale con parere espresso nelle adunanze del 19 dicembre 1981 e del 23 gennaio 1982.

PROGRAMMA GENERALE

Prima prova scritta: la commissione propone tre temi (o elaborati scritti) per ogni sottosettore individuato dal Consiglio universitario nazionale, avendo cura di privilegiare gli aspetti generali della disciplina. Viene quindi sorteggiato un tema (o un elaborato scritto) per ogni sottosettore. Il candidato svolge il tema relativo al sottosettore indicato nella domanda di partecipazione al concorso.

Seconda prova: la commissione propone tante prove (temi o esercitazioni numeriche o esercitazioni di laboratorio) quanti sono i sottosettori (una per sottosettore). Il candidato svolge la prova relativa al sottosettore indicato nella domanda di partecipazione al concorso.

Prova orale:

prima parte: discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli;

seconda parte: prova di conoscenza di una o più lingue straniere su argomenti riguardanti le materie del raggruppamento.

Titoli didattici: valutati sulla base della documentazione presentata dall'interessato e certificata dai competenti organi accademici.

Titoli scientifici: devono essere valutati tutti i titoli, con particolare riferimento a quelli afferenti alle discipline del raggruppamento.

NORME GENERALI PER I GRUPPI DA 99 A 135

Prima prova scritta: la commissione propone un tema per ogni sottosettore individuato dal Consiglio universitario nazionale, avendo cura di privilegiare gli aspetti generali della disciplina. Il candidato svolge il tema relativo al sottosettore indicato nella domanda di partecipazione al concorso: punti 35/100.

Seconda prova: prova di laboratorio, o prova pratica o svolgimento di una lezione, a discrezione della commissione: punti 10/100.

Prova orale:

a) discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli;

b) prova di conoscenza di una o due lingue straniere su testi riguardanti le materie del raggruppamento: punti 20/100.

Titoli scientifici: punti 30/100.

Titoli didattici: punti 5/100.

GRUPPO N. 108

Sottosettori:

1) comunicazioni elettriche;
2) reti per telecomunicazioni;
3) teoria dell'informazione.

Caratteristiche delle prove: vedi norme generali per i gruppi da 99 a 135.

Ripartizione del punteggio: vedi norme generali per i gruppi da 99 a 135.

GRUPPO N. 111

Sottosettori:

1) costruzione di macchine;
2) disegno di macchine.

Caratteristiche delle prove: vedi norme generali per i gruppi da 99 a 135.

Ripartizione del punteggio: vedi norme generali per i gruppi da 99 a 135.

87A7056

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato.

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge 3 novembre 1961, n. 1255, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 6 aprile 1966, n. 202;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482 ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, articoli 7 e 8;

Vista la tabella *C* richiamata dall'art. 8 della citata legge 22 agosto 1985, n. 444, dalla quale risulta che questa Università (unica nella regione Umbria) è stata autorizzata a bandire concorsi a dieci posti di tecnico laureato in prova presso questa Università;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Ritenuto di dover identificare due dei suddetti posti presso il centro di calcolo elettronico di questo Ateneo;

Visto il decreto rettorale n. 189 in data 20 maggio 1986, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1986, registro n. 7, foglio n. 211, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 185 dell'11 agosto 1986, con cui è stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato presso il centro di calcolo elettronico di questa Università;

Considerato che i termini per la presentazione delle domande sono scaduti;

Vista la nota n. 4267 dell'8 settembre 1986 con la quale il direttore del centro interessato chiede che ai fini dell'ammissione al citato concorso siano ritenuti validi anche i diplomi di laurea in ingegneria, statistica ed economia e commercio, oltre quelli rilasciati dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, già previsti dal bando stesso;

Ritenuto, quindi, di dover provvedere alla relativa rettifica;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto rettorale n. 189 del 20 maggio 1986, è parzialmente modificato nel senso che i titoli di studio richiesti per la partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato presso il centro di calcolo elettronico di questa Università, di cui all'art. 1 del citato decreto rettorale n. 189 del 20 maggio 1986 sono i seguenti:

diplomi di laurea rilasciati dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali; diploma di laurea in ingegneria; diploma di laurea in statistica, diploma di laurea in economia e commercio.

Restano validi i successivi articoli.

Art. 2.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 1 del presente decreto, le quali devono essere indirizzate o fatte pervenire a questa Università medesima entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso relativo al presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Perugia, addì 12 dicembre 1986

Il rettore: DOZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1987
Registro n. 24, foglio n. 204

87A7136

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di funzionario tecnico

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di funzionario tecnico (ottava qualifica funzionale) presso l'Istituto di storia economica della facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Venezia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 110 del 14 maggio 1987, si svolgeranno presso i locali dell'Istituto succitato - Cà Foscari - Dorsoduro n. 3246 - Venezia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: ore 9 del giorno 19 ottobre 1987;
seconda prova scritta: ore 9 del giorno 20 ottobre 1987;
prova pratica con relazione scritta: ore 9 del giorno 21 ottobre 1987;
prova orale: ore 9 del giorno 25 novembre 1987.

87A7055

UNIVERSITÀ DI LECCE

Diari delle prove di esame dei concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Lecce, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 73, il cui avviso e stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 10 dicembre 1986, si svolgeranno presso il dipartimento di biologia, aula 2ª, via Provinciale Lecce-Monteroni (Villa Tresca), Lecce, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 9 settembre 1987, ore 9;
seconda prova scritta: 10 settembre 1987, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Lecce, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 74, il cui avviso e stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 10 dicembre 1986, si svolgeranno presso il dipartimento di biologia, aula 2ª, via Provinciale Lecce-Monteroni (Villa Tresca), Lecce, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 ottobre 1987, ore 9;
seconda prova scritta: 15 ottobre 1987, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Lecce, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 75, il cui avviso e stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 10 dicembre 1986, si svolgeranno presso il dipartimento di biologia, aula 4ª, via Provinciale Lecce-Monteroni (Villa Tresca), Lecce, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 9 settembre 1987, ore 9;
seconda prova scritta: 10 settembre 1987, ore 10.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Lecce, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 76, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 10 dicembre 1986, si svolgeranno presso il dipartimento di biologia, aula 2ª, via Provinciale Lecce-Monteroni (Villa Tresca), Lecce, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 6 ottobre 1987, ore 9,30;
seconda prova scritta: 7 ottobre 1987, ore 9,30.

87A7053

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI BERGAMO

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario di Bergamo, facoltà di lingue e letteratura straniere, gruppo di discipline n. 46, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 12 maggio 1986, si svolgeranno presso l'Istituto universitario di Bergamo, via Salvecchio n. 19, Bergamo, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 30 settembre 1987, ore 9,30;
seconda prova scritta: 1° ottobre 1987, ore 9,30.

87A7054

REGIONE VENETO

Concorso ad un posto di veterinario coadiutore presso l'unità sanitaria locale n. 1

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario coadiutore presso l'unità sanitaria locale n. 1.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 40 del 17 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Pieve di Cadore (Belluno).

87A7012

Concorso a due posti di operatore professionle coordinatore - capo tecnico di radiologia medica, presso l'unità sanitaria locale n. 21.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di operatore professionle coordinatore - capo tecnico di radiologia medica, presso l'unità sanitaria locale n. 21.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 37 del 26 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per l'amministrazione del personale - concorsi dell'U.S.L. in Padova.

87A7010

REGIONE PIEMONTE

Aumento, da uno a due, del numero dei posti del concorso ad operatore tecnico - operaio ad alta specializzazione alla cucina, presso l'unità sanitaria locale n. 51.

Il numero dei posti del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico operaio ad alta specializzazione tecnologica alla cucina, presso l'unità sanitaria locale n. 51, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale - n. 150 del 30 giugno 1987, è elevato da uno a due.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 23 del 10 giugno 1987.

87A7011

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 72

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 72, a:

un posto di primario ospedaliero di psichiatria;
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore tecnico di radiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 30 del 29 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L in Magenta (Milano).

87A7014

Concorso a due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale, presso il presidio ospedaliero «Istituto ortopedico Gaetano Pini» dell'unità sanitaria locale n. 75/1.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore infermiere professionale, presso il presidio ospedaliero «Istituto ortopedico Gaetano Pini» dell'unità sanitaria locale n. 75/1.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 30 del 29 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'«Istituto ortopedico Gaetano Pini» in Milano.

87A7013

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 15

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 15, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di cardiologia;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di neuropsichiatria infantile;
un posto di statistico collaboratore;
un posto di assistente medico di igiene epidemiologica e sanità pubblica area funzionale di prevenzione e sanità pubblica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 32 del 25 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'u.o. personale dell'U.S.L. in Volterra (Pisa).

87A7015

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 20/A

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 20/A, a:

un posto di assistente medico u.o. igiene sicurezza luoghi lavoro;
un posto dirigente sanitario igiene epidemiologia e sanità pubblica, a tempo pieno;
un posto dirigente sanitario medicina del lavoro, a tempo pieno;
cinque posti operatore professionale coordinatore tecnico di radiologia medica;
cinque posti operatore professionale coordinatore tecnico di laboratorio medico;
un posto operatore professionale coordinatore personale vigilanza e ispezione;
un posto analista collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 37 del 29 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla unità operativa del personale in Montevarchi (Arezzo).

87A7016

REGIONE MOLISE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 7

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 7, a:

un posto di primario di anatomia ed istologia patologica, a tempo pieno;
un posto di operatore tecnico - preparatore di laboratorio di anatomia e istologia patologica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 13 del 16 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Termoli (Campobasso).

87A7019

REGIONE SICILIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 52

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 52, a:

un posto di coadiutore sanitario fisiatra;
un posto di coadiutore sanitario pediatra;
un posto di coadiutore sanitario neurologo;
un posto di coadiutore sanitario audiologo;
un posto di coadiutore sanitario di medicina interna;
un posto di coadiutore sanitario oculista;
un posto di sociologo coadiutore;
un posto di terapista della riabilitazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione n. 30 del 18 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Bagheria (Palermo).

87A7018

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 61

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 61, a:

un posto di ingegnere civile;
un posto di ingegnere elettronico;
cinque posti di collaboratore coordinatore;
quattro posti di collaboratore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione dell'8 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Palermo.

87A7008

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di dirigente sanitario dell'organizzazione dei servizi sanitari di base presso l'unità sanitaria locale n. 61.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente sanitario dell'organizzazione dei servizi sanitari di base presso l'unità sanitaria locale n. 61.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione dell'8 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Palermo.

87A7009

REGIONE LIGURIA

Concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - personale di vigilanza ed ispezione, presso l'unità sanitaria locale n. 19.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - personale di vigilanza ed ispezione, presso l'unità sanitaria locale n. 19.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 31 del 5 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in La Spezia.

87A7072

ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO DI GENOVA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

ventisette posti di tecnico di laboratorio;
un posto di ostetrica presso il servizio di oncologia medica;
un posto di aiuto presso il servizio di oncologia clinica;
due posti di aiuto presso il servizio di epidemiologia ambientale e biostatistica applicata;
due posti di assistente presso il servizio di chirurgia oncologica;
due posti di assistente - area di direzione scientifica;
quattro posti di collaboratore amministrativo presso i servizi amministrativi;
un posto di direttore presso il servizio di biofisica;
un posto di aiuto presso il servizio di segreteria scientifica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 29 del 22 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Genova.

87A7017

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 185 del 10 agosto 1987, pubblica il seguente avviso di concorso:

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Concorso pubblico, per l'assunzione di quattordici unità.

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicati relativi agli estratti di bandi di concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 51 della regione Piemonte. (Estratti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 93 del 22 aprile 1987 e n. 99 del 30 aprile 1987)

Nell'estratto del bando di concorso ad operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di radiologia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93, in luogo di: «*un posto* di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di radiologia», leggasi: «*tre posti* di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di radiologia».

Nell'estratto del bando di concorso ad operatore professionale di prima categoria collaboratore - assistente sanitario, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99, in luogo di: «*un posto* di operatore professionale di prima categoria collaboratore - assistente sanitario», leggasi: «*due posti* di operatore professionale di prima categoria collaboratore - assistente sanitario».

87A7147

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Direzione Commerciale Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA LEGISLATIVA

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
	annuale	L.	100.000
	- semestrale	L.	55.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	annuale	L.	200.000
	semestrale	L.	110.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	annuale	L.	22.000
	semestrale	L.	13.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	annuale	L.	82.000
	semestrale	L.	44.000
Tipo E -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	annuale	L.	22.000
	- semestrale	L.	13.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
	annuale	L.	313.000
	semestrale	L.	172.000

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	90.000
Abbonamento semestrale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221